22182-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		
Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. 701 sez.
Donatella Galterio		
Angelo Matteo Socci		UP – 12/04/2022
Andrea Gentili		
Giuseppe Noviello	- Relatore -	R.G.N. 33709/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Sorgi Fabio nato in Sant'Egidio alla Vibrata il 13/06/1970;

Tosti Simone nato in Nereto il 17/05/1984;

Duraj Artan nato in Albania il 07/07/1991;

Hoxha Agush nato in Vorrozen (Albania) il 18/08/1972;

Hoxha Zana nata in Vorrozen (Albania) il 20/12/1975;

Palmisio Pietro nato in San Benedetto del Tronto il 24/12/1982;

Marchegiani Stefano nato in San Benedetto del Tronto il 13/05/1972;

Paolini Giovanni nato in San Benedetto del Tronto il 02/10/1961;

Di Luigi Valentina nata in Teramo il 25/09/1985;

Zenjeli Sildi nato in Albania il 20/12/1989;

Hoxha Shpendi nato in Kavaje (Albania) il 05/06/1992;

Al Mouhajir Youness nato in Old Sidi Bandaoud (Marocco) il 08/10/1989;

Nanushi Edvaldo nato in Albania il 16/02/1987;

Berisha Bekim nato il Prizen (Jugoslavia) il 18/04/1983;

Pjetri Dorjan nato in Albania il 28/11/1992;

Braka Ervis nato in Albania il 06/11/1984;

Braka Petro nato in Levan Fier (Albania) il 05/02/1983;

avverso la sentenza del 15/07/2019 della Corte di Appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro De Angelillis che ha chiesto:
per Duraj Artan l'accoglimento del ricorso nei limiti relativi alla motivazione sull'espulsione con rinvio per nuovo esame, il rigetto per i restanti motivi e statuizioni di irrevocabilità;
per Palmisio Pietro l'accoglimento del ricorso per il capo d) e il rigetto nel resto;
per Hoxha Zana e Agush l'accoglimento dei ricorsi in ordine all'espulsione, con rigetto nel resto;
per Berisha Bekim l'accoglimento del ricorso in ordine all'espulsione e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
per Di Luigi Valentina il rigetto del ricorso;
Per Zenjeli Sildi il rigetto del ricorso;
per Paolini Giovanni, Hoxha Shpendi, Chiras Alina, Al Mouhajir Youness, Braka Ervis e Petro, Guri Hakik, Marchegiani Stefano, Nanushi Edvaldo, Pjetri Dorjan, Sorgi Fabio e Tosti Sergio la dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv,to Gramenzi Umberto per Duraj Artan, Palmisio Pietro, Hoxha Zana, Hoxha Agush Tosti Simone, che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, avv.to Arnese Leonardo per Paolini Giovanni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, avv.to Di Nanna Vincenzo per Hoxha Shpendi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, avv.to Tortorelli Giuseppe per Zenjeli Sildi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Ancona, con sentenza del 15 luglio 2019 riformava parzialmente la sentenza n. 702 del 18 maggio 2016, del tribunale di Ascoli Piceno, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona e dagli imputati, Hoxha Shpendi, Duraj Artan, Allushi Mustafa, Palmisio Pietro, Hoxha Zana, Hoxha Agush, Barlafante Gianni, Bartolacci Federico, Al Mouhajir Youness, Nanushi Edvaldo, Pjetri Dorjan, Guri Hakik, Chiras Alina Dana, Di Luigi Valentina, Zenjeli Sildi, Sorgi Fabio, Terenzi Alessandro, Tosti Simone, Paolini Giovanni, Berisha Bekim, Arapi Armando, Marchegiani Stefano, Brajka Ervis, Braka Petro, Hoxha Shpetim.

2. Avverso la predetta sentenza, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione Hoxha Shpendi (con due motivi di impugnazione) , Duraj Artan (con sette motivi di impugnazione), Palmisio

Pietro (con sei motivi di impugnazione), Hoxha Zana, Hoxha Agush (con sette motivi di impugnazione), Al Mouhajir Youness (con due motivi di impugnazione), Nanushi Edvaldo (con due motivi di impugnazione), Pjetri Dorjan (con un motivo di impugnazione), Guri Hakik (con due motivi di impugnazione), Chiras Alina Dana (con due motivi di impugnazione), Di Luigi Valentina (con quattro motivi di impugnazione), Zenjeli Sildi (con sei motivi di impugnazione), Sorgi Fabio (con due motivi di impugnazione), Tosti Simone (con due motivi di impugnazione), Paolini Giovanni (con tre motivi di impugnazione), Berisha Bekim (con tre motivi di impugnazione), Brajka Ervis (con due motivi di impugnazione), Braka Petro (con un motivo di impugnazione), Marchegiani Stefano (con due motivi di impugnazione).

3. Tosti Simone, con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen., 121 e 178 lett. c) cod. proc. pen., contestando il diniego delle attenuanti generiche. Sarebbe contraddittoria e illogica la valorizzazione, al fine di supportare il diniego delle predette attenuanti, della reiterazione delle condotte, siccome riferita – nel capo a3) - a tre cessioni ritenute di lieve entità; eguali censure motivazionali si indirizzano alla intervenuta considerazione, da parte della corte, del comportamento processuale, siccome consistito nell'avere esercitato un proprio diritto, scegliendo di non partecipare al processo. I vizi motivazionali dedotti emergerebbero anche dalla valorizzazione della reiterazione di condotte di cui al capo a3), siccome considerato meno grave di quello di cui al capo m2). Sarebbero altresì state ignorate le argomentazioni difensive proposte in ordine alla questione.

4. Con il secondo motivo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché 121 cod. proc. pen. La corte non avrebbe considerato le censure difensive in punto di eccessività della pena ed eccessività dell'aumento per la continuazione. Non sarebbe sufficiente, a sostegno del giudizio di dosimetria della pena, il riferimento alla molteplicità degli episodi, in presenza di elementi positivi quali la giovane età e il ruolo marginale svolto.

5. Sorgi Fabio, con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e 132, 133 cod. pen. Si contesta la motivazione a supporto del diniego delle attenuanti generiche, in assenza di riferimenti al fatto nel suo complesso o alla personalità dell'imputato. Si sostiene che, in realtà, non si terrebbe conto della personalità del ricorrente e dello stato di tossicodipendenza.

6. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e 73 comma V DPR 309/90. Oltre al vizio di omessa motivazione circa la mancata rideterminazione *in melius* della pena. Non sarebbe motivata la conferma della pena come determinata in primo grado, operata senza procedere alla analisi – doverosa alla luce della modifica normativa ex L. 79/2014 intervenuta - di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

7. Duraj Artan, con il primo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 468 e 526 cod. proc. pen. Si premette che era stata impugnata con motivi di appello l'ordinanza del 13 luglio 2015, con cui il tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto l'eccezione difensiva promossa per mancato deposito della lista testi del P.M. ex art. 468 comma 1 cod. proc. pen., ed ammesso le prove orali chieste dal P.M., ovvero i testi di cui alla distinta richiesta di autorizzazione alla citazione del 3 giugno 2015, trasmessa a mezzo fax e oggetto di autorizzazione del giudice del 4 giugno. Con atto di gravame, in particolare, si era contestata la scelta del tribunale di ritenere la richiesta di autorizzazione alla citazione dei testi coincidente anche con la lista testi da depositare presso la cancelleria e di fatto inesistente. E si osservava come tale scelta avrebbe precluso la possibilità di ritenere la lista testi correttamente inoltrata a mezzo fax siccome contenente, secondo l'interpretazione dei giudici, anche la richiesta di autorizzazione alla citazione. Al contrario sussistente. Rispetto a tali doglianze, la corte non avrebbe colto l'essenza delle critiche sollevate, non essendo posto in dubbio che la lista testi e la richiesta di autorizzazione alla citazione dei medesimi possano convergere in un unico atto, atteso che la questione consisterebbe, piuttosto, nella circostanza per cui, ove contenuti tali atti in un unico documento, quest'ultimo non poteva essere inoltrato mediante fax, come invece avvenuto. Contenendo entrambi gli atti, il documento avrebbe dovuto essere depositato in cancelleria. Essendo ammissibile l'inoltro della lista testi mediante fax solo ove non contenente anche la richiesta, al giudice, di autorizzazione alla citazione dei testi. Inoltre, le sentenze citate dalla corte di appello non affronterebbero il punto critico prima esposto, che rimarrebbe l'obbligo, in caso di unico documento comprensivo dei due atti sopra citati, di depositarlo esclusivamente presso la cancelleria del giudice, ai sensi della espressa previsione di cui all'art. 468 comma 1 cod. proc. pen. Non sarebbe poi pertinente il richiamo, alla luce del potere officioso del giudice di assumere prova, alla esclusione della nullità della ordinanza ammissiva della prova testimoniale a fronte di una irrituale presentazione della lista testi, in quanto nel caso in esame non è stato

esercitato alcun potere di ufficio. E comunque, l'inosservanza della citata norma procedurale determinerebbe non la nullità della ordinanza ammissiva quanto l'inammissibilità dei testi del p.m. e, quindi, l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Espunte in tal modo le dichiarazioni orali, si imporrebbe l'annullamento della sentenza.

7. Con il secondo motivo deduce, da una parte, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 192, 195, 210, 350, 500, 511 e 526 cod. proc. pen. e alla acquisizione, illegittima, di dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, con motivazione illogica e contraddittoria anche per travisamento della ritenuta ricorrenza dei presupposti di operatività dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Dall'altra, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 103 comma V, 190, 191, 192 e 234 cod. proc. pen., per omessa valutazione e travisamento di prova documentale, relativa al capo e3), quali le dichiarazioni di Aliaj Emiliano, acquisite all'udienza del 15 luglio 2019, nonché la mancata acquisizione di prova decisiva quale l'allegato alle predette dichiarazioni, ovvero il supporto audio relativo a colloquio tra Aliaj Emiliano e il difensore.
Si premette l'illegittimità di ordinanze del tribunale di Ascoli Piceno, del 6 aprile - di acquisizione delle dichiarazioni di Aliaj Emiliano quale imputato in procedimento connesso - e del 14 aprile - di rigetto della richiesta di escussione della madre del predetto soggetto, come avanzata dalle difese ex artt. 195 e/o 507 cod. proc. pen -. E si premette che Duraj Artan è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui al capo e1) (ad esclusione di talune cessioni ivi contemplate), sulla base di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Aliaj Emiliano e acquisite ex art. 500 comma IV cod. proc. pen. Per cui se espunte, il giudizio di responsabilità predetto andrebbe rivalutato.

Si sostiene quindi, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione dei presupposti legittimanti le predette dichiarazioni ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen., come già censurata in appello. Laddove, con atto di gravame, si evidenziavano discrasie tra il verbale stenotipico e quello riassuntivo in ordine alla richiesta avanzata dal PM con riferimento alle predette dichiarazioni; richiesta da ritenersi di mera lettura degli atti, che non sarebbe stata effettuata, con conseguente illegittima acquisizione, di ufficio, delle dichiarazioni, in assenza di una domanda di acquisizione del P.M., non superabile con il verbale riassuntivo, su cui prevale il contenuto di quello stenotipico. In ogni caso, l'acquisizione avrebbe dovuto essere preceduta o seguita da lettura, che non vi è stata, trattandosi comunque di persona di cui all'art. 210 comma 1 cod. proc. pen. Del resto, prima di ritirarsi in camera di consiglio, il tribunale non avrebbe dato lettura di alcuno degli atti del fascicolo

dibattimentale né li avrebbe dichiarati utilizzabili specificamente. A fronte di tali rilievi, la corte si sarebbe limitata a sostenere la legittimità dell'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni. Senza tenere conto della richiesta di sola lettura di atti del P.M., - così acquisiti di ufficio –, e senza considerare la necessità della lettura stessa.

Si aggiunge che, con atto di gravame, si era evidenziato come le prime dichiarazioni dell'Aliaj erano state rubricate come spontanee e rese in occasione del fermo del predetto, cosicchè in assenza di P.M. e difensore la polizia giudiziaria operante non avrebbe potuto documentare dichiarazioni del medesimo, ancorchè spontanee, siccome rese nella immediatezza del fatto da soggetto in stato di fermo e in assenza del difensore. Inoltre, non potevano ritenersi significativamente e spontaneamente riferite ai soggetti e ai fatti oggetto delle indagini allora in corso, come illustrato in un riportato stralcio dell'atto di appello, trattandosi di lunghe dichiarazioni.

A fronte di ciò, la corte di appello non avrebbe approfondito quest'ultimo tema proposto, alla luce dei dati esistenti, né quello precedentemente indicato della inutilizzabilità, comunque, delle dichiarazioni.

Si aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte, il successivo interrogatorio del 29 aprile 2014 non poteva anche esso ritenersi utilizzabile, trattandosi di atto facente riferimento a precedenti dichiarazioni del medesimo soggetto che, per quanto sopra osservato, non avrebbero potuto essere documentate né utilizzate, siccome affette da vizio patologico.

Uniche dichiarazioni legittimamente raccolte nel corso delle indagini preliminari nei confronti di Aliaj Emiliano sarebbero quelle di cui all'interrogatorio del 7 maggio 2014, riguardanti un riconoscimento fotografico dei soggetti indagati, con brevi osservazioni.

Si rimanda altresì a specifiche pagine (da 13 a 45) dell'atto di appello, in relazione alle ragioni proposte in sede di gravame a sostegno della illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni in parola ex art. 500 comma 4 cit. E si espone una specifica critica alle ragioni illustrate dalla corte di appello per rinvenire le minacce di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. In particolare, sarebbe illogico rinvenire le minacce alla madre dell'Aliaj sul rilievo della importanza delle dichiarazioni di quest'ultimo per la prova del reato associativo e degli altri reati fine contestati, come illogica sarebbe la tesi di una minaccia contro la predetta madre senza contare che allorquando l'Aliaj si avvalse della facoltà di non rispondere, dinnanzi al tribunale di Ascoli Piceno il 6 aprile 2014, egli era in stato di detenzione domiciliare presso la moglie del fratello Bushi, per cui sarebbe stato più logico che costui, invece di minacciare la madre, come ritenuto dai giudici, minacciasse direttamente l'Aliaj. Illogica sarebbe anche la tesi della mancata tolleranza, in famiglia, della decisione dell'Aliaj di dissociarsi,

perché in contrasto con l'accoglimento del medesimo in regime domiciliare presso la moglie del fratello Bushi. Essendo l'Aliaj all'epoca già dissociato.

Sarebbe inesatta – e comunque irrilevante -, anche l'affermazione della spontanea iniziativa della madre dell'Aliaj di venire in Italia per escludere le minacce, in quanto la stessa si sarebbe determinata a recarsi in Italia su richiesta dei difensori, dopo che l'Aliaj Emiliano aveva riferito genericamente di minacce, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Sarebbe altresì contraddittorio definire "scarne" le dichiarazioni di Aliaj Emiliano e nel contempo reputarle idonee ad innescare la procedura incidentale di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.

Si contesta anche la validità della valorizzazione, da parte della corte, di una dichiarazione dell'Aliaj Emiliano resa ad un notaio di Valona ed escludente ogni minaccia, quale circostanza sintomatica dell'intenzione di quest'ultimo di neutralizzare le precedenti dichiarazioni. Ciò perché tale dichiarazione, piuttosto, dimostrerebbe come la scelta di riferire di inesistenti minacce sarebbe stata strumentale ad ottenere l'attenuante della collaborazione, come poi di fatto avvenuto nel giudizio di appello.

Si aggiunge che l'Aliaj Emiliano, rietrato in Italia nel maggio 2019, avrebbe registrato un colloquio con il difensore che lo aveva assistito, su supporto allegato a dichiarazione dell'Aliaj medesimo (che indicherebbe il contenuto del predetto colloquio) ma non acquisito, da cui emergerebbe l'esclusione di ogni minaccia effettuata contro di lui o la sua famiglia e che la diversa dichiarazione resa dall'Aliaj Emiliano, dinnanzi al tribunale, aveva solo il carattere di espediente finalizzato all'ottenimento della sopra citata attenuante. Si tratterebbe di colloquio quindi confermativo della dichiarazione resa al notaio.

La predetta registrazione non sarebbe stata acquisita in violazione degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen., pur integrando essa una prova documentale, e si configurerebbe quale prova decisiva. E illogicamente sarebbe stata acquisita la sola dichiarazione dell'Emiliano Aliaj, senza il supporto allegato.

Ricorrerebbe anche, sulla predetta prova, un vizio di travisamento della stessa, per omessa valutazione della medesima, pur decisiva.

Sarebbe altresì non pertinente il richiamo, funzionale ad escludere la predetta acquisizione, all'art. 103 cod. proc. pen., che attiene alle intercettazioni e non ad un documento quale quello in esame, peraltro proveniente dall'imputato.

La stessa norma riguarderebbe solo conversazioni relative ad affari per i quali il difensore esercita la propria attività, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, e inoltre non si estende a conversazioni che integrano esse stesse reato come potrebbe rinvenirsi nel caso in esame.

In concreto, si aggiunge che non si tratterebbe, come ritenuto dalla corte, di un'iniziativa assunta da Aliaj Emiliano all'ultimo momento, essendo il dato

cronologico condizionato dalla possibilità di rientrare in Italia e quindi incontrare l'avvocato di cui alla citata registrazione.

La corte, laddove poi spiega la decisione dell'Aliaj di rendere la dichiarazione che sconfessa le citate minacce, con l'intenzione dello stesso di evitare possibili gravi conseguenze a familiari, confonderebbe illogicamente un possibile motivo che avrebbe potuto animare il soggetto con la verità di quanto dichiarato.

Sarebbe inoltre illogica e contraddittoria anche la valorizzazione – funzionale ad individuare un clima di intimidazione – sia della denunzia di Giorgio Davide –, la cui vicenda rasenterebbe l'inverosimile e rivelerebbe, per i tempi e le concrete circostanze, tra cui le minacce intervenute dopo la scelta di non deporre, la strumentalizzaizone della denunzia di minacce rispetto all'ottenimento dell'attenuante della collaborazione –, sia delle affermazioni di Pasqualini Carla, in ordine alla quale l'ipotesi che la distruzione del locale atterrebbe ai fatti di causa non troverebbe conferma negli atti processuali, in aggiunta al dato per cui la medesima non conoscerebbe il Bushi, fratello di Aliaj Emiliano; i fatti che la riguardano non avrebbero attinenza con il Bushi, l'Aliaj non la conoscerebbe ed il Palmisio è stato ritenuto estraneo alla associazione. Cosicchè, sostenere che la vicenda di Pasqualini Carla sia collegata a quella di Aliaj Emiliano, perché il bar della prima era frequentato da soggetti che a detta del secondo erano in contatto con il fratello Bushi, sarebbe manifestamente illogico. Si contesta come illogica anche la valorizzazione della notizia investigativa del rinvenimento di un kalashnikov, come riferito da investigatori di Durazzo ad un teste di polizia giudiziaria italiano.

Tanto precisato, si evidenzia come, al momento in cui Aliaj Emiliano rivelò generiche minacce consumate nei confronti della madre, egli era ancora un imputato in procedimento connesso, come tale escusso nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen., non essendo ancora divenuta irrevocabile la sua sentenza di condanna.

Nel riferire di tali minacce, egli avrebbe altresì introdotto la madre quale teste di riferimento. Ma il tribunale, erroneamente interpretando la sua discrezionalità in punto di verifiche per i fatti di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., respinse la richiesta difensiva di sentire quest'ultima, pur presente in aula, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. Con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'Aliaj alla luce della predetta norma violata.

8. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione della discussione nel dibattimento di appello, dopo la produzione documentale acquisita alla udienza del 15 luglio 2019. Si osserva, a sostegno del vizio dedotto, come dagli atti risulti che, terminata la discussione all'udienza del 13 giugno 2019, a fronte della richiesta

difensiva, formulata nel corso della discussione, di produrre la citata dichiarazione dell'Aliaj resa dinnanzi al notaio assieme al pur citato supporto fonografico, la corte rinviò il processo al 15 luglio 2019 per eventuali repliche, con riserva di decidere in quella sede in ordine alla richiesta difensiva. Alla predetta udienza venne acquisito il solo atto notarile e, in assenza di repliche, la corte si ritirò in camera di consiglio. Da qui la violazione delle norme concernenti l'iniziativa del pubblico ministero ex artt. 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen. e di quelle inerenti il diritto di intervento dell'imputato.

9. Con il quarto motivo, rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della documentazione allegata a memoria difensiva, con cui si chiedeva il proscioglimento del ricorrente, ex art. 649 cod. proc. pen., almeno con riguardo alle cessioni di cocaina effettuate nei confronti di Chiappini Fabio, in relazione al capo e1). Si osserva che, con sentenza ormai irrevocabile del Gip del tribunale di Teramo, il ricorrente sarebbe stato condannato per cessioni in favore di Chiappini Fabio effettuate tra il giugno e agosto 2013. Oggetto del presente giudizio, con riguardo al capo e1), sarebbero talune cessioni effettuate nei confronti del predetto Chiappini e corrispondenti cronologicamente a quelle di cui alla citata sentenza irrevocabile (estate 2013). In tal senso era stato allegato alla memoria difensiva un verbale della GDF di Ascoli Piceno, in cui erano riportate dichiarazioni del Chiappini conformi a quanto da ultimo riportato. Si aggiunge che, pur avendo il Chiappini, nel presente procedimento, riferito di cessioni del 2012, le stesse non sono state oggetto di contestazione, per cui il ricorrente sarebbe stato condannato solo per le cessioni del 2013. Dunque, il ricorrente erroneamente sarebbe stato condannato per le medesime cessioni al Chiappini per cui era intervenuta sentenza irrevocabile. La coincidenza tra i fatti di reato emergerebbe dal confronto tra la sentenza del gip di Teramo e le sit rese alla GDF di Ascoli Piceno il 26 maggio 2014. Laddove la dichiarazione del Chiappini, "a partire dal 2012", non sposterebbe il problema, trattandosi di anno non oggetto di contestazione. Quanto ai luoghi di spaccio, assunti come diversi dalla corte, la stessa non avrebbe considerato che Sant'Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sono comuni confinanti con la provincia di Teramo e che le cessioni in favore del Chiappini sarebbero avvenute in un unico contesto, anche perché lo stesso è residente in Sant'Egidio alla Vibrata, mentre l'imputato è domiciliato in San Benedetto del Tronto, come da allegazione alla memoria difensiva. Si aggiunge che la contestazione di cui al presente giudizio, "Civitella del Tronto e zone limitrofe", non può che comprendere anche Sant'Egidio alla Vibrata, che sarebbe comune limitrofo a Civitella del Tronto. Sarebbe altresì illogico il rilievo

della corte, per cui i fatti sarebbero diversi in quanto il Chiappini sarebbe stato escusso dinnanzi ad organi di polizia diversi e in date diverse, siccome ciò sarebbe conseguenza del solo fatto per cui si avviarono due diversi filoni investigativi da parte di distinte Procure. Né rileverebbe la minore precisione del Chiappini dinnanzi ai Carabinieri, in ordine al numero di acquisti.

Si aggiunge che in ordine alle altre condotte per cui il ricorrente è stato condannato, si era sostenuto che gli acquisti del ricorrente presso l'ipotizzato sodalizio criminale erano finalizzati alla cessione a terzi individuati dalla autorità giudiziaria di Teramo, nel procedimento già definito con sentenza irrevocabile, e quindi acquisto e cessione sarebbero intervenuti nel medesimo contesto spaziale e temporale, con impossibilità per l'imputato di essere condannato due volte.

Una volta per acquisto, un'altra per cessione.

La questione, quest'ultima, non sarebbe stata affrontata dalla corte di appello o comunque sarebbe stata risolta con motivazione illogica o apparente.

10. Con il quinto motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La corte non avrebbe esaminato il gravame in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte di diversi elementi prospettati a supporto di tale richiesta. Illogica e contraddittoria sarebbe altresì la motivazione per la pena applicata, stante il riferimento ad una rilevante offensività del fatto a fronte della riconosciuta lieve entità dell'unico reato contestato.

11. Con il sesto motivo, deduce il vizio di violazione di legge per mancata riduzione di un terzo per il rito prescelto. La corte, avendo riconosciuto la continuazione tra reati già oggetto di sentenza irrevocabile e giudicati con rito abbreviato, e i reati di cui al presente procedimento, nello stabilire l'aumento per la citata continuazione avrebbe dovuto procedere per tale misura di pena alla riduzione di un terzo.

12. Con il settimo motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., e vizi di motivazione in ordine alla disposta espulsione ex art. 86 DPR 309/90. La corte avrebbe omesso la motivazione difensiva con cui si valorizzava, per la revoca della disposta espulsione, la situazione familiare dell'imputato. La motivazione sarebbe altresì viziata, non esaminandosi il tema della pericolosità sociale del ricorrente e non valutandosi le circostanze dedotte dalla difesa. Omettendo anche ogni valutazione comparativa di interessi. Vi sarebbe un salto logico tra il rilievo di allarmanti profili della condotta e il giudizio di lieve entità per i fatti ascritti, e in ordine alla applicazione della

misura per un reato satellite rispetto ad altro più grave, per il quale la medesima misura di sicurezza sarebbe stata esclusa. Tanto più nel quadro del riconoscimento del reato continuato che, come tale, esprime fatti indicativi di un medesimo disegno criminoso. Illogico sarebbe anche il rimando alla fase esecutiva, per la rivalutazione della scelta contestata.

13. Hoxha Zana e Hoxha Agush deducono, con il primo motivo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., proponendo sostanzialmente il medesimo primo motivo riportato in ordine al ricorso di Duraj Artan.

14. Con il secondo motivo, rappresentano, da una parte, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 192, 195, 210, 350, 500, 511 e 526 cod. proc. pen. e alla acquisizione, ritenuta illegittima, di dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, con motivazione illogica e contraddittoria anche per travisamento della ritenuta ricorrenza dei presupposti di operatività dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Dall'altra, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 103 comma V, 190, 191, 192 e 234 cod. proc. pen., per omessa valutazione e travisamento di prova documentale, quali le dichiarazioni di Aliaj Emiliano, acquisite all'audienza del 15 luglio 2019, nonché la mancata acquisizione di prova decisiva quale l'allegato, alle predette dichiarazioni, consistente nel supporto audio relativo a colloquio tra quest'ultimo e il difensore.

15. Anche il terzo motivo, riguardante il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen., 179, 180, 185, 523 e 602 cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione della discussione nel dibattimento di appello, dopo la intervenuta produzione documentale acquisita all'udienza del 15 luglio 2019, è eguale a quello omologo dedotto da Duraj Artan, alla cui precedente illustrazione sintetica si rinvia.

16. Con il quarto motivo, rappresentano i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla motivazione riguardante il gravame inerente l'ordinanza del tribunale del 18 maggio 2016, di rigetto della produzione documentale proposta durante la discussione di primo grado nell'interesse della ricorrente Hoxa Zana, e poi allegata all'atto di appello. Documentazione dimostrativa di un incidente stradale del 2012, occorso alla ricorrente e indicato dalla stessa, in relazione alle spese affrontate e anticipatele dal Bushi, quale causa del viaggio per il trasporto di droga da lei realizzato per saldare il debito con il medesimo e contestato al capo e1), per il

quale la ricorrente ha sempre ammesso l'addebito. Si contesta come illogica la scelta della corte di non acquisire la predetta documentazione, siccome non decisiva, a fronte del fatto per cui trattavasi di produzione correlata a osservazioni del P.M. circa la mancata dimostrazione dell'incidente, sempre evocato dalla ricorrente per spiegare le ragioni della sua determinazione nel commettere il delitto ascrittole. Produzione peraltro priva di sbarramenti temporali. Sarebbe inoltre erronea anche l'affermazione della non decisività della documentazione rispetto al reato associativo, atteso che la stessa era strumentale anche alle dichiarazioni della ricorrente sulle ragioni della sua determinazione a commettere il reato fine.

17. Con il quinto motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 per insussistenza del delitto associativo, errata ritenuta partecipazione al delitto associativo e vizi di motivazione sul punto. Si rappresenta come non possa desumersi l'inserimento nel sodalizio solo alla luce di un trasporto di droga, acquisita a Bari (capo e1), e di conversazioni riguardanti solo il predetto viaggio, nonché alla luce di una vicenda svoltasi a Pescara, per cui è intervenuta assoluzione. Il tutto nell'arco di un mese. Per cui i ricorrenti avrebbero al più potuto rispondere per i viaggi a titolo di concorso. Inoltre, la corte non avrebbe verificato se il contributo offerto al sodalizio sia stato stabile e duraturo. E se i due viaggi integrassero un valido contributo causale alla associazione. Piuttosto, avrebbe valorizzato circostanze che si attaglierebbero anche all'ipotesi di concorso di persone nel reato, non avendo appunto accertato la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, al di fuori della commissione dei singoli reati. Mancherebbe anche la motivazione in ordine all'elemento del dolo, non avendo la corte verificato se vi fosse coscienza e volontà immanente a far parte del sodalizio e di contribuire alla stabilità dell'associazione. Si criticano quindi le argomentazioni spese dalla corte, osservandosi come l'incipit sull'inizio della condotta, quali corrieri, dimostrerebbe come prima non avessero mai fatto parte della associazione, e non tiene conto che essi avrebbero operato come corrieri solo due volte, e per breve tempo; illogica sarebbe la deduzione, di un rapporto fiduciario dimostrativo della organicità al sodalizio, dalla sola circostanza dell'affidamento di un trasporto di marijuana per diversi chilogrammi, come anche la valorizzazione ai medesimi fini della disponibilità di cellulari – trattandosi di evenienze comuni ad ogni operazione di narcotraffico -, ed egualmente dovrebbe dirsi per il riferimento alle direttive impartite dal capo ad altro sodale e da rendere note ai partecipi, non avendo la corte verificato se ne furono edotti i ricorrenti. Neppure sarebbe decisiva, ai fini in parola, la circostanza

costituita dal tentativo di contattare i fornitori, espletato dai coniugi ricorrenti. Quanto al riferimento alla detenzione di droga da parte dei ricorrenti, per la successiva cessione a terzi, come riferita da Aliaj, si osserva che si tratterebbe di un unico episodio corrispondente all'intervenuto viaggio a Bari. Come confessato dalla imputata. Per cui si riconoscerebbe erroneamente, ai ricorrenti, un compito stabile e duraturo di custodia, invece inesistente. Laddove le dichiarazioni dell'Aliaj circa la funzione di custode di Hoxha Agush sarebbero generiche e non riscontrate. Peraltro, le predette dichiarazioni, pur acquisite ex art. 500 cod. proc. pen., sarebbero pur sempre di imputato di reato connesso e quindi richiederebbero riscontri a conferma. Sarebbe altresì frutto di travisamento oltre che di violazione di legge l'affermazione della corte per cui i coniugi Hoxha effettuerebbero, con la stessa autovettura, i trasporti, essendo intervenuto un solo trasporto e richiedendo le dichiarazioni del coimputato Aliaj puntuali riscontri. Laddove poi, i due viaggi a Bari e Pescara (quest'ultimo senza recupero di stupefacente) furono realizzati materialmente da Hoxha Zana. E nessuno dal coniuge. E la coppia sarebbe risultata operante per solo un mese. Quanto alla evidenziazione per cui Aliaj avrebbe riconosciuto un kosovaro che prendeva marijuana tramite Agush, quale circostanza confermativa anche essa del contributo causale dei coniugi ricorrenti, si ribadisce la mancanza di ogni riscontro, e l'assenza di prova che il kosovaro così riconosciuto abbia acquistato droga dall'Agush.

Quanto al capo e1), la responsabilità dell'Agush sarebbe fondata per la corte su una delega da lui affidata alla moglie, inesistente. E illogica sarebbe la deduzione di un concorso morale dalla ritenuta accettazione, da parte dell'imputato, dei soldi consegnati alla moglie. Laddove l'assenza di contatti tra i due, durante il viaggio a Bari, dimostrerebbe la contrarietà dell'Agush al trasporto effettuato dalla coniuge.

18. Con il sesto motivo rappresentano i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La corte avrebbe escluso le attenuanti valorizzando solo la gravità dei fatti, a fronte di molteplici prospettazioni difensive, riportate in ricorso, a supporto delle richieste attenuanti. Con particolare riferimento alla valutazione della personalità degli imputati, che invece non sarebbe stata esaminata. In tal modo neppure evidenziando una verifica diretta ad adeguare la pena alla gravità effettiva dei fatti.

19. Con il settimo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cdod. proc. pen. in relazione alla disposta espulsione ex art. 86 DPR 309/90. La corte avrebbe omesso di considerare la motivazione difensiva con cui si

valorizzava, per la revoca della disposta espulsione, la situazione familiare dei ricorrenti, aventi cittadinanza italiana e con figli. La motivazione sarebbe altresì viziata, non esaminandosi la pericolosità sociale dei ricorrenti e le circostanze dedotte dalla difesa. Omettendo anche ogni valutazione comparativa delle circostanze emergenti. Quanto alla reiterazione dei viaggi, non si sarebbe considerato che solo uno di essi avrebbe integrato un reato. Non avrebbe senso giuridico il riferimento alla libertà vigilata e sarebbe erroneo l'inquadramento della valutazione della pericolosità sociale nella sola fase esecutiva.

20. Palmisio Pietro deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, elaborando argomentazioni analoghe a quelle di cui ai corrispondenti primi motivi dedotti da Duraj Artan e da Hoxha Zana e Hoxha Agush, cui si rinvia.

21. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., rappresentando profili analoghi a quelli di cui al terzo motivo dei ricorsi proposti da Duraj Artan e Hoxha Zana e Agush, inerenti la mancata rinnovazione della discussione nel dibattimento di appello, dopo la produzione documentale acquisita alla udienza del 15 luglio 2019.

22. Con il terzo motivo, rappresenta i vizio ex art. 606 comma 1 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., circa il giudizio di responsabilità del ricorrente per il trasporto e detenzione di 4 kg. di cocaina, oggetto di un viaggio a Carpi di cui al capo d), materialmente realizzato da Pasqualini Carla. Con violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., in relazione all'art. 197 bis cod. proc. pen., con riguardo alla chiamata in correità di Pasqualini Carla e con particolare riferimento al ritenuto riscontro, individuato nella assenza di traffico telefonico sulla utenza del ricorrente, nel giorno del viaggio. Si osserva come la circostanza che quel giorno il telefono del ricorrente fosse spento non sarebbe stata provata e che, in ogni caso, non sarebbe dimostrativa di quanto si vorrebbe provare. Si rileva, in particolare, come l'assenza di traffico telefonico non dimostrerebbe che il cellulare sia stato deliberatamente spento, e la corte, ricavando dalla assenza di traffico il dato dello spegnimento del cellulare sarebbe incorsa in un salto logico. Comunque, anche se fosse stato spento, non potrebbe trattarsi di un riscontro individualizzante.

Quanto alle dichiarazioni della Pasqualini, la corte ne avrebbe recepito le affermazioni senza vagliarne l'attendibilità, nonostante i solleciti di cui all'atto di appello e in assenza di riscontri esterni. La corte, in particolare, avrebbe, a tale ultimo riguardo, soprattutto cercato di verificare la verosimiglianza delle

dichiarazioni della Pasqualini, confondendo il profilo del vaglio di attendibilità oggettiva con la verifica dei riscontri esterni.

Quanto alla attendibilità della Pasqualini, essa mancherebbe, atteso che al momento delle citate dichiarazioni, la stessa era detenuta in Grecia per il reato di cui al capo b), avendo quindi interesse ad accusare altri soggetti per ottenere, poi, benefici di pena. Da qui l'assenza di spontaneità delle dichiarazioni. Si contesta che ella possa ritenersi attendibile per avere accusato il ricorrente nel contempo accusandosi di altri due reati, osservandosi, al riguardo, come la Pasqualini avrebbe potuto beneficiare della attenuante della collaborazione non certo accusandosi dei fatti per cui era stata arrestata in Grecia, dovendo così rivelare fatti che coinvolgessero altri soggetti. E si ribadisce, quindi, l'assenza di ogni valutazione sull'attendibilità soggettiva della coimputata.

Quanto alle dichiarazioni sul viaggio a Carpi, non sarebbero complete e precise come ritenuto dalla corte, atteso che la stessa Pasqualini non avrebbe visto lo stupefacente trasportato e non saprebbe dire nulla sui quantitativi.

Quanto ai riscontri esterni, tali non sarebbero le dichiarazioni del marito e figlia della Pasqualini, pena il vizio di circolarità dell'acquisizione probatoria, avendo solo riferito di quanto loro raccontato sul viaggio a Carpi dalla Pasqualini medesima. Aspetto quest'ultimo dedotto dal ricorrente ma non esaminato dalla corte.

Mentre sarebbe circostanza neutra quella per cui, durante quel viaggio, non vi sarebbe stato traffico telefonico sulla utenza del ricorrente.

Si aggiunge peraltro, che nessun accertamento sarebbe stato effettuato sulla esistenza di quella assenza di traffico anche per il giorno precedente e successivo al viaggio e la valorizzazione, come riscontro, della citata assenza di traffico, integrerebbe un'inversione dell'onere della prova.

Si osserva, ancora, che il teste di polizia giudiziaria avrebbe altresì osservato che il telefono era spento, ma si tratterebbe di circostanza non provata e non dimostrabile. Non essendo in corso, all'epoca, intercettazioni sulla utenza del ricorrente. Quand'anche fosse stato spento, tuttavia, si ripete che questo dato per il ricorrente non potrebbe assurgere a riscontro delle dichiarazioni citate.

Né costituirebbe riscontro ai fini in parola (quali la partecipazione nel reato del ricorrente) l'intervenuto noleggio di un camper da parte della Pasqualini. Nemmeno le modalità riferite dalla Pasqualini sulla presenza del Palmisio durante il viaggio integrerebbero elementi di riscontro. E in ultima analisi, la corte di appello avrebbe solo fondato la propria decisione sulle mere dichiarazioni della Pasqualini.

In assenza di riscontri, sarebbe illogica anche la decisione di inquadrare il fatto nel primo comma dell'art. 73 DPR 309/90.

23. Con il quarto motivo deduce, in relazione al capo c) della imputazione, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma e e 197 bis cod. proc. pen. Si contesta che le dichiarazioni della Pasqualini e del Tacconi, abbiano costituito, come ritenuto dal tribunale e confermato dalla corte di appello, reciproci riscontri accusatori. Ciò per l'assenza di una verifica di attendibilità dei due dichiaranti, coniugi, di cui si sarebbero dovuti quindi valutare i rapporti interpersonali, per verificarne probabili reciproci condizionamenti oltre all'interesse della Pasqualini a rivelare altri fatti di reato coinvolgenti terzi. Quanto alle dichiarazioni dei due dichiaranti, esse sarebbero vaghe. Non avendo essi visto neppure la sostanza trasportata, questione quest'ultima dedotta in appello ma rimasta senza risposta da parte della corte. Tanto più che la Pasqualini avrebbe visto marijuana, mentre nel capo di imputazione si contesta hashish. Si contesta poi che l'appurato imbarco dei due dichiaranti con il Palmisio, per la Grecia e l'Albania, sia riscontro per il reato contestato, atteso che nulla attesterebbe sul fatto che in Albania sarebbe stata caricata droga e soprattutto la tipologia e quantità della stessa. Inoltre, non sarebbe dimostrata la circostanza per cui il ricorrente avrebbe tenuto i contatti con gli albanesi. Trattandosi di dato ricavato solo dalle due dichiarazioni della Pasqualini e del coniuge. Quanto al viaggio verso Trezzo sull'Adda, la motivazione sarebbe illogica laddove si parla della visione, da parte della Pasqualini, di erba, a fronte di una contestazione riguardante hashish e non marijuana. Per cui non si comprenderebbe in base a quale dato si sia ritenuto sussistente il trasporto dell'hashish contestata.

Solo congetturali sarebbero le motivazioni sul quantitativo trasportato. Né la corte avrebbe valutato la doglianza sul compenso assicurato alla Pasqualini, siccome oggetto di dichiarazioni difformi.

24. Con il quinto motivo, deduce in ordine al capo j) i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 e 75 DPR 309/90. La corte non avrebbe risposto alla richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Dalle intercettazioni e dichiarazioni degli acquirenti, si ricaverebbe la cessione, da parte del ricorrente, di modesti quantitativi di stupefacente. E la loro pluralità non sarebbe ostativa alla fattispecie di lieve entità.

Sarebbe altresì illogica la motivazione ove si è escluso l'uso di gruppo prospettato dalla difesa per alcuni reati. La dichiarazione di un teste di avere

consumato con il Palmisio droga, ma pagando allo stesso la propria quota, non sarebbe idonea, come ritenuto dalla corte, ad escludere l'uso di gruppo.

25. Con il sesto motivo rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La motivazione a supporto del diniego delle citate attenuanti sarebbe illogica e contraddittoria. La corte avrebbe solo valutato la condotta contemporanea al reato. Senza esaminare il dedotto comportamento processuale, con il consenso prestato per l'acquisizione di numerosi atti. Né avrebbe considerato la dedotta condotta *post factum* e il suo reinserimento sociale. Mancherebbe ogni equilibrata valiutazione delle emergenze processuali.

26. Marchegiani Stefano, in relazione al capo l) deduce vizi di motivazione. La corte avrebbe acriticamente confermato le considerazioni del tribunale. Senza valutare il dato per cui il ricorrente era stato assolto dal reato associativo e da altri reati concorsuali, di cui ai capi a), e), r), s), u). Nonostante ciò, la corte, nell'elaborare la sua motivazione in maniera contraddittoria e illogica, avrebbe richiamato episodi e stralci di conversazioni asseritamente riconducibili a condotte la cui rilevanza penale era stata esclusa con la formula " per non aver commesso il fatto" e coperti dal giudicato. Sarebbero quindi illegittimi e irrilevanti i riferimenti di tal fatta. La motivazione sarebbe carente, laddove la responsabilità del ricorrente viene fondata su una asserita decisività delle dichiarazioni del teste D'Orta, trascurando invece la decisività delle dichiarazioni a discarico dei testi Merlini, Alfonsi, Tacconi nonché anche la decisività della mancata assunzione della audizione del teste Tetracconi, come anche della mancata testimonianza del fratello del ricorrente. Il vizio di motivazione, carente, conseguirebbe per l'omessa analisi di doglianze difensive, con riferimento all'apporto dei testimoni acquirenti.

27. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio, e i vizi di motivazione sempre in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Per giustificare la congruità della pena, la corte richiamerebbe circostanze inerenti a fatti per i quali lo stesso è stato assolto. Da qui la contraddittorietà della motivazione, siccome in contrasto con la sentenza di assoluzione di primo grado. La corte quindi, non avrebbe parametrato il trattamento sanzionatorio sulla effettiva gravità del fatto e sulla capacità a delinquere del colpevole, violando l'art. 133 cod. pen. ed incorrendo in motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Analoghe considerazioni andrebbero espresse per il diniego delle attenuanti generiche. Tanto più a

seguito della qualificazione del fatto ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e a fronte della omessa valutazione di deduzioni difensive, in relazione al comportamento processuale e alla buona condotta tenuta per oltre un ventennio.

28. Paolini Giovanni deduce, con il primo motivo, in relazione al capo c), la violazione del principio del giusto processo, e vizi di motivazione, per essere fondato, il giudizio di responsabilità, esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni. Con assenza di riscontri, a fronte, al più, di indizi emergenti dai colloqui, né precisi né concordanti. Dalle conversazioni non emergerebbe l'esistenza di un rapporto tra il ricorrente e il Palmisio, in ordine alla attività di spaccio di costui, trattandosi di colloqui di portata generica. Sarebbe verosimile che il Paolini si sia limitato solo a condurre l'auto del Palmisio, privo di patente, così da potersi escludere ogni consapevolezza del ricorrente circa ogni fatto illecito. Anche la circostanza della riscossione di denaro per conto del Palmisio non sarebbe corredata da consapevolezza di illeciti, non emergendo la stessa in alcun modo dalle conversazioni captate. Al più, emergerebbero, in ordine al capo c), condotte qualificabili in termini di favoreggiamento personale. Sarebbe ultronea, rispetto alle emergenze processuali, anche la ritenuta condotta del ricorrente di reperimento dello stupefacente, peraltro contraddittoria rispetto al ruolo già assegnato al medesimo in ordine agli altri capi di imputazione. Da qui una motivazione sorretta solo da logica apparente.

Quanto al capo n), si osserva come la conversazione richiamata non solo non ricostruirebbe il fatto da accertare ma sarebbe anche priva di un necessario riscontro esterno. Tale non essendo la deposizione del teste Ferrara, limitatosi a dichiarare di avere ricevuto dal Paolini solo un pacchetto di sigarette. Le affermazioni della corte non supporterebbero neppure il giudizio di responsabilità di cui al capo e).

29. Con il secondo motivo, si contesta la validità delle intercettazioni, siccome non trascritte mediante perizia. Si aggiunge che dalle conversazioni non emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente in alcuna condotta illecita. E che egli, peraltro, non conoscerebbe altri soggetti al di fuori del Palmisio.

30. Con il terzo motivo, si lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e si valorizza la collaborazione che il ricorrente avrebbe assicurato nel corso dell'interrogatorio del 26.1.2015. Inoltre, l'imputato avrebbe meritato le attenuanti generiche alla luce della sua incensuratezza.

31. Zildi Zenjeli deduce, con il primo motivo, i vizi ex art. 606 comma1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agi artt 500, commi 4 e 5 cod. proc. pen., 526 cod. proc. pen., commi 1 e 1 bis, anche con riferimento agli artt. 11 Cost. e 6 Cedu, oltre che in relazione agli artt. 103, comma 5 cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen. Si contesta la mancata acquisizione del supporto fonoregistrato, allegato al documento notarile riportante dichiarazioni dell'Aliaj, osservando come sia erronea la motivazione per cui la scelta della mancata acquisizione sarebbe conseguente alla operatività dell'art. 103, commi 5 e 7 cod. proc. pen., atteso che non si tratterebbe di intercettazioni bensì di un atto documentale. Quanto alla motivazione della corte, volta a ritenere sussistenti le riferite minacce alla madre del Aliaj, si contesta la validità della valorizzazione del linguaggio del corpo del dichiarante, ritenuto espressivo di una titubanza confermativa delle riferite minacce. Si contesta altresì la valorizzazione del contesto associativo di natura familiare, nell'ambito del quale non sarebbe infrequente il ricorso alla minaccia quale strumento di pressione nei confronti degli associati. Trattandosi di un argomento di natura circolare, che parte dalle dichiarazioni dell'Aliaj circa l'esistenza del sodalizio, per ricavare da quest'ultimo la prova delle minacce. Inoltre, la corte non avrebbe considerato elementi idonei a escludere le riferite minacce, già citati in analoghi motivi in precedenza già richiamati.

32. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla identificazione del ricorrente con il soggetto menzionato in sentenza. Si contesta l'affermazione della corte, circa la adeguatezza della testimonianza di personale di polizia giudiziaria, quale fondamento della identificazione con il ricorrente di uno degli interlocutori intercettati. Al riguardo, si osserva che sarebbe emerso che la polizia giudiziaria avrebbe errato nell'attribuire al ricorrente conversazioni effettuate nei giorni precedenti al suo arrivo in Italia, risalente al 16 dicembre 2014. E si aggiunge che, in tale quadro, la polizia giudiziaria avrebbe rinvenuto lo stesso timbro vocale del ricorrente in conversazioni tenutesi prima del suo arrivo in Italia. Da qui l'erronea associazione di conversazioni, con la figura del ricorrente. A fronte di ciò, il tribunale avrebe fatto leva sulla certezza dell'identificazione manifestata dal teste di polizia giudiziaria, mentre la corte di appello avrebbe superato la predetta questione osservando come nessuna telefonata, precedente all'ingresso in Italia del ricorrente, sarebbe stata utilizzata per l'affermazione della sua responsabilità. Senza quindi riconoscere, alla luce della citata discrasia di giudizio emergente dalla riconduzione al ricorrente, da parte della polizia giudiziari, anche di telefonate svoltesi prima del suo ingresso in Italia, la

scarsa affidabilità del riconoscimento vocale. Tanto più che tale riconoscimento senso-percettivo avrebbe fatto riferimento a conversazioni svoltesi in lingua albanese ed in assenza di peculiarità vocali individualizzanti. Si aggiunge che l'attribuzione al ricorrente, della utenza di cui al rit 82/2014, sarebbe sconfessata dalla valorizzazione, in sentenza, di un messaggio in cui Bushi, nel rivolgersi con il pronome "tu" al predetto utente, aggiunge il nominativo anche del ricorrente e del fratello, così smentendo che il titolare della utenza intercettata in questione possa davvero essere l'imputato.

33. Con il terzo motivo, rappresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e di erronea applicazione dell'art. 74 DPR 309/90, oltre che di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo a). In ragione di quanto sopra esposto, sarebbe erronea la riconduzione del ricorrente al reato associativo. Sia per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del'Aliaj, che per la non riconducibilità all'imputato delle conversazioni. Si osserva che la partecipazione al sodalizio sarebbe fondata solo sulla partecipazione ad un reato fine e su un contenuto lasso temporale di presenza in Italia del ricorrente, e si contesta che la corte abbia ricavato altri dati anche dagli episodi per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione. Si aggiunge la carenza argomentativa sul ruolo svolto dal ricorrente nella associazione, e la circostanza per cui la corte sarebbe andata anche oltre il senso delle dichiarazioni rese il 7.5.2014 da parte dell'Aliaj, nel fondare il suo giudizio di responsabilità.

34. Con il quarto motivo rappresenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione della fattispecie di cui al capo m2), ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

35. Con il quinto motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La corte, avrebbe fatto ricorso ad una motivazione valevole per tutti gli impugnanti, senza valorizzare i singoli aspetti differenti di ciascuno. Incorrendo nel vizio di motivazione apparente. In tal modo, non emergerebe neppure la valutazione o meno delle prospettazioni avanzate dalla difesa sul punto.

36. Con il sesto motivo, lamenta la mancata motivazione in ordine alla richiesta di contenimento del trattamento sanzionatorio applicato.

37. Di Luigi Valentina con il primo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla acquisizione delle

dichiarazioni di Aliaj Emiliano, quello di mancata assunzione di prova decisiva, e i vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. La corte di appello, a fronte dei motivi di gravame inerenti la mancanza di motivazione della prima sentenza, circa la prova delle riferite minacce e la violazione della procedura di cui all'art. 500 comma 5 cod. proc. pen., avendo le difese chiesto inutilmente di esaminare la madre di Aliaj Emiliano, e la illegittimità della acquisizione ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., avrebbe elaborato una motivazione solo apparente. Si contesta l'affermazione dei giudici circa l'esistenza di circostanze concrete, dimostrative delle pressioni e minacce, e la supposizione di intenzioni di potenziali testimoni, come tali non ascoltati, come la madre dell'Aliaj, oltre al ricorso a mere congetture circa l'eventuale falsa testimonianza in cui sarebbe incorsa la citata madre se sentita, e circa l'autore delle minacce (il fratello dell'Aliaj). La motivazione sarebbe illogica laddove definisce scarne le dichiarazioni dell'Aliaj, ma nel contempo capaci di innescare la procedura di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Essa non terrebbe conto del dato per cui l'Aliaj sarebbe stato a lungo ospite della moglie del fratello che, nel quadro del contesto familiare avverso, avrebbe compiuto le minacce. Piuttosto, sarebbe stato necessario esaminare la madre dell'Aliaj. Si contesta quindi, sotto il profilo della legittimità e del vizio di illogicità, la decisione con cui la corte ha acquisito le sole dichiarazioni rese dinnanzi ad un notaio dall'Aliaj, e con cui sosteneva che il riferimento alle intervenute minacce gli era stato suggerito dal difensore, con esclusione della registrazione del colloquio con quest'ultimo, confermativo di quanto riportato nel documento notarile. E si ribadisce la mancata attivazione della procedura di cui all'art. 500 comma 5 cod. proc. pen., evidenziando altresì l'erronea esclusione, nel caso di specie, della operatività dell'art. 195 cod. proc. pen., in relazione alla richiesta escussione della madre dell'Aliaj. Esclusione che costituirebbe la ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'Aliaj, quanto alle minacce realizzate. La corte avrebbe confuso la diversa fattispecie di cui al predetto art. 195 cod. proc. pen., rispetto a quella ex art. 500 comma 5 cod. proc. pen.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal Aliaj al notaio e secondo cui solo su suggerrimento del suo difensore avrebbe riferito di intervenute minacce, e all'allegato supporto fonografico, riportante il colloquio tra i due, confermativo del documento notarile, non acquisito, si rappresenta come non osti alla acquisizione del supporto l'art. 103 cod. proc. pen., inerente le intercettazioni e non un documento ex art. 234 cod. proc. pen., come quello in discussione.

38. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per nullità della fase di discussione ex art. 178 co. proc. pen. Il vizio conseguirebbe alla circostanza per cui, nonostante l'acquisizione della citata dichiarazione notarile dell'Aliaj, nel corso della fase di discussione, la corte non avrebbe disposto la rinnovazione della stessa. A fronte di ciò il P.G. non avrebbe potuto riformulare ab inizio le sue conclusioni, anche alla luce delle dichiarazioni dell'Aliaj.

39. Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità in ordine alle dichiarazioni di responsabilità dell'imputata in relazione ai capi a) e p). Mancherebbe, nei casi di specie, ai fini della configurazione del sodalizio criminoso, l'elemento dell'organizzazione, non illustrato in sentenza, come anche non sarebbe illustrata la partecipazione alla associazione della ricorrente. Si sostiene che la partecipazione al sodalizio della imputata sarebbe esclusa dalla mancata realizzazione di reati fine, laddove per il capo P) ascrittole non sarebbe provata la partecipazione, non emergendo elementi in tal senso, e nemmeno da conversazioni intercettate. Quanto al reato associativo di cui al capo a), si contesta il ruolo di cassiera, ritenendo la difesa insussistente una "cassa " del sodalizio, atteso che il denaro ricondotto alla ricorrente riguarderebbe proventi di provenienza lecita, e osservandosi che tale contestata funzione sarebbe affermata dai giudici attraverso le dichiarazioni illegittimamente acquisite dell'Aliaj Emiliano. Si aggiunge che la corte, nonostante il giudizio di tardività espresso, circa una produzione documentale difensiva volta a dimostrare la tesi relativa alla liceità del denaro, avrebbe dovuto acquisire tali atti ex art. 603 comma 1 cod. proc. pen., quali prove concomitanti o preesistenti al primo giudizio, ma non valutate. Non avrebbe dovuto limitarsi a condividere il predetto giudizio di intempestività dei primi giudici, ma avrebbe dovuto valutare l'indispensabilità della citata documentazione.

Si contesta che la corte abbia ritenuto l'intraneità al sodalizio della ricorrente sulla base solo della consapevolezza delle altrui illecite attività, senza quindi esplorare i profili della connivenza rispetto al reato. E tale vizio si riverberebbe sulla possibilità di configurare, piuttosto, il reato di favoreggiamento reale.

40. Con il quarto motivo, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La corte non avrebbe operato distinzioni tra gli imputati nel negare loro le attenuanti generiche. Per la ricorrente, la motivazione sarebbe generica siccome rimandante solo alla gravità dei fatti e non avrebbe preso in considerazione la

situazione familiare e personale, siccome incensurata e madre di due figli, e avendo avviato un corso quale operatore socio sanitario.

41. Guri Hakik, con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla condanna per il capo g). Si rappresenta l'inconferenza, a fini di condanna, siccome riguardante un acquisto di droga a uso personale, di una conversazione invece valorizzata a fini accusatori dai giudici. Né si comprenderebbe la ragione per cui sarebbe stata evidenziata per fondare non solo il giudizio di responsabilità inerente il capo e), ma anche il capo g). Avendo la corte di appello, a tali fini, elaborato un percorso logico che, partendo dall'affidamento di droga a Paolini Giovanni, come desunto da intercettazioni valorizzate per il capo e), ricollega tale circostanza ai fatti di cui al capo g), nel quale tuttavia il Paolini non risulta come acquirente dal Guri. La corte non esaminerebbe altresì nemmeno il tema della assenza di elementi individualizzanti a carico del ricorrente.

42. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di dosimetria della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La corte non avrebbe operato distinzioni tra gli imputati, nel negare loro le attenuanti generiche, limitandosi a valorizzare la gravità dei fatti quale elemento già considerato per la determinazione della pena e di cui si contesta la sussistenza, trattandosi di condotte rientranti nella fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Mancherebbe la motivazione per la pena base, stabilita al di sopra del minimo edittale, nonostante l'esiguità ed episodicità delle cessioni.

43. Chiras Alina Dana, con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla condanna per il capo k). Si rappresenta che la corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui, dalle intercettazioni, emergerebbe la dimostrazione della responsabilità della ricorrente. Si contesta il giudizio di attendibilità della sig.ra Pasqualini, le cui dichiarazioni non troverebbero conferma nelle intercettazioni relative alla ricorrente ed al Palmisio, che avrebbero sempre utilizzato espressioni criptiche invece che esplicite come riferito dalla Pasqualini. Per la stessa non sarebbe quindi sufficiente un giudizio di attendibilità globale, in quanto sarebbe stato necessario estenderlo in maniera specifica alle precise dichiarazioni eteroaccusatorie mosse dalla stessa nei confronti della ricorrente.

44. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di dosimetria della pena e per la mancata

concessione delle attenuanti generiche. La motivazione a supporto del diniego delle attenuanti generiche sarebbe insufficiente, limitandosi la corte a valorizzare la gravità dei fatti, quale elemento già valorizzato per la determinazione della pena e di cui si contesta la sussistenza, trattandosi di condotte rientranti nella fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Si contesta l'enfatizzazione dello stretto rapporto con il Palmisio, siccome discendente dal legame affettivo tra i due, e la mancata considerazione della incensuratezza, della giovane età e del ruolo marginale pur riconosciuto.

Mancherebbe altresì la motivazione per la pena base, stabilita al di sopra del minimo edittale, nonostante l'esiguità ed episodicità delle cessioni.

45. Braka Ervis, con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla condanna per il capo u2). Si contesta che a fronte di precise censure, proposte in relazione a singole deposizioni testimoniali dei ritenuti acquirenti, la corte di appello abbia esaminato solo le dichiarazioni di due testi, Galiffa e Barone, e non quelle di altri testimoni, ed abbia affermato, con motivazione carente, che a prescindere dalle singole deposizioni, un guidizio complessivo e globale delle risultanze istruttorie consentirebbe di ritenere provata l'attività di spaccio. Tanto sarebbe anche in contrasto con il capo di imputazione, che fa riferimento a cessioni a vantaggio di acquirenti, per cui ove taluni di essi neghino l'acquisto, per quelle posizioni il ricorrente avrebbe dovuto ottenere l'assoluzione.

46. Con il secondo motivo, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di dosimetria della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si contesta come insufficiente l'affermazione per cui, la continuità degli episodi di spaccio non consentirebbe una diversa determinazione della pena. Quanto al diniego delle generiche, si osserva che la gravità dei fatti e la loro continuità sarebbero stati già valorizzati per la scelta della pena base e dell'aumento per la continuazione, e che ai fini delle predette attenuanti non sarebbero stati considerati la marginalità della condotta e il corretto atteggiamento processuale, sempre presente. E comunque, non potrebbero valutarsi come gravi, fatti ricondotti nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

47. Braka Petro deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non avendo adeguatamente valutato il giudice le risultanze processuali, a fini assolutori. La motivazione sarebbe mancante in relazione agli elementi integranti la fattispecie contestata, e non sarebbe motivata la

mancata sentenza assolutoria. Da qui la mancata esclusione di ogni ragionevole dubbio in merito alla responsabilità del ricorrente.

48. Pjetri Dorian, con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La corte, in punto di pena avrebbe confermato la decisione dei primi giudici, senza alcuna motivazione. Avrebbe valorizzato l'intensità del dolo, laddove tale elemento collide con la parte della sentenza di primo grado, in cui il tribunale ha riconosciuto lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e che il delitto sarebbe stato compiuto per reperire la personale dose quotidiana di stupefacente. Inoltre, le prime dichiarazioni del ricorrente, di esclusione dell'addebito non posso essere valorizzate ai fini in questione, a fronte delle sopravvenute dichiarazioni confessorie. Il ricorrente ha assunto un ruolo marginale e svolto una condotta episodica. Sarebbe poi insufficiente il diniego delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, trattandosi di elemento già valorizzato per la determinazione della pena base e tale giudizio di gravità sarebbe incompatibile con la rilevazione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Ai fini delle attenuanti citate, non si terrebbe conto della giovane età, della marginalità della condotta, della confessione avvenuta e della condizione di tossicodipendente, indicata in primo grado come principale motivo a delinquere.

49. Nanushi Edvaldo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, in ordine al capo q2). Si contesta la motivazione della corte, alla luce di plurime circostanze indicative della levità dei fatti, analogamente a quanto anche riconosciuto per casi analoghi, e da cui non emergerebbe il ritenuto ruolo di grossista della droga in capo al ricorrente, peraltro non contestato. Inoltre, sarebbe significativo, per escludere il ruolo di grossista, anche il mancato sequestro di stupefacente - questione non analizzata dalla corte -, accanto alla sussistenza di ipotesi indicative di spaccio al minuto.

50. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Si contesta l'utilizzabilità, in rapporto alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, della non esiguità dei quantitativi e della continuità della attività di spaccio, essendo elementi già utilizzati per la configurazione del primo comma dell'art. 73 DPR 309/90. Mancherebbe la valorizzazione del

mancato sequestro di stupefacenti, della giovane età e della avvenuta confessione.

51. Al Mouhajir Youness deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Si osserva che il compendio probatorio disponibile non depone per l'utilizzo della droga a fini diversi da quelli personali.

52. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'art. 62 bis cod. pen. La corte avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche per la giovane età, l'incensuratezza e l'episodicità della condotta e, quindi, la pena avrebbe dovuto essere ridotta.

53. Berisha Bekim deduce con il primo motivo il vizio di illogicità e carenza di motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. Si osserva che la condanna del ricorrente sarebbe stata formulata nonostante l'assenza di elementi probatori, la testimonianza di Di Giulio Luigi sulla consumazione di gruppo di una dose di droga, e l'estraneità ad altri fatti contestati e la corte di appello si sarebbe limitata a condividere la prima sentenza. Siccome l'imputato è stato assolto dagli altri capi di imputazione, e il tribunale di Teramo l'avrebbe altresì assolto riconoscendo un uso personale di droga, i giudici avrebbero dovuto effettuare un approfondito vaglio oggettivo e soggettivo della vicenda.

54. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di erroneità della motivazione. Si contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza dei relativi presupposti, e non sarebbe motivato il diniego delle attenuanti generiche.

55. Con il terzo motivo deduce l'omesso esame della questione inerente lapplicazione della misura dell'espulsione applicata al ricorrente.

56. Hoxha Shpetim con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 74 del DPR 309/90 in ordine al capo a) e vizi di motivazione. Il tribunale avrebbe affermato apoditicamente l'esistenza del sodalizio di cui all'art. 74 prima citato, omettendo di indicare gli elementi fattuali a supporto. Mentre invece emergerebbero solo condotte concorsuali. Da parte sua, la corte di appello avrebbe confermato l'assunto del primo giudice, citando quali dati di riferimento elementi che sarebbero compatibili con qualsiasi attività di spaccio reiterata commessa in concorso, come la solidarietà emergente attraverso la scelta degli avvocati, il ruolo verticistico del Bushi, il possesso e continuo

scambio di utenze telefoniche, l'avvicendamento dei ruoli, l'attività di tutela del traffico, l'uso di minacce e violenza per riscuotere crediti, l'assistenza legale, l'uso di un linguaggio criptico. Per cui la dimostrazione di una struttura organizzativa sia pur minima risulterebbe evanescente.

57. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 74 del DPR 309/90 in relazione al riconoscimento del dolo del reato, e vizi di motivazione. Riportato uno stralcio di un motivo di gravame, circa l'assenza di consapevolezza in capo all'imputato dell'esistenza di una associazione per delinquere, si rappresenta la sussistenza di una contraddizione logica atteso che le conversazioni citate dalla corte a sostegno del dolo del ricorrente con condurrebbero alla dimostrazione del medesimo, avendo l'imputato, quale corriere, effettuato solo tre trasporti con contatti solo con l'Aliaj, e allorquando in una occasione ha chiesto di potere avere contatti diretti con i fornitori, tale circostanza avrebbe dimostrato esclusivamente che egli non conosceva numero e identità di questi ultimi, né l'utenza del fratello del suo interlocutore Emiliano Aljai, e che in tale quadro quindi sarebbe assente ogni conoscenza del sodalizio. Si aggiunge che proprio il ruolo di corriere confermerebbe l'estraneità alla associazizone. E inoltre, a conferma di tale conclusione rileverebbe anche la circostanza che in occasione dell'arresto dell'imputato nessuno gli avrebbe garantito assistenza legale. Peraltro la presenza di ruoli apicali non sarebbe di per sé incompatibile con una fattispecie meramente concorsuale. E andrebbe anche considerato il fatto per cui l'imputato sarebbe stato pagato in natura e non con una quota dei proventi del commercio illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dedotto da Tosti Simone è manifestamente infondato. La corte di appello conferma la sentenza di primo grado con riguardo agli stretti contatti del ricorrente con il Di Giorgio ed al ruolo del primo quale soggetto chiamato anche ad effettuare cessioni di droga per conto del Di Giorgio, oltre ad effettuare acquisti da costui per cedere cocaina a terzi, come si desume dalla esistenza di debiti consistenti dell'imputato nei confronti del citato Di Giorgio; conferma altresì la pena, sottolineando, per il ricorrente, il ruolo di *longa manus* del Di Giorgio, disponibile nell'effettuazione di traffici di quantitativi significativi di cocaina attraverso molteplici episodi che, invero, alla luce delle due sentenze conformi intervenute, non sono peraltro riducibili solo a tre episodi, come invece sostenuto dalla difesa. In tale quadro, appare coerente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce sia di un atteggiamento assolutamente disinvolto nella reiterazione della condotte

illecite, sia della assenza di resipiscenza. Cosicchè, i giudici, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non hanno inteso in alcun modo valorizzare negativamente l'esercizio di legittime facoltà processuali del ricorrente; piuttosto, va osservato che la scelta in tal senso seguita dal Tosti, di non comparire, non può poi riverberarsi nel fondamento del rilievo difensivo per cui i giudici non avrebbero potuto valutare la presenza o meno di alcun pentimento: sia perché è interesse dell'imputato evidenziare atteggiamenti di resipiscenza, cui possono essere funzionali, tra l'altro, scelte partecipative al processo di cui, invece, se negative, non può che dolersi l'interessato, sia perché in assenza di ogni altro elemento – non dedotto dalla difesa - è del tutto logico inferire l'assenza di pentimento dalla mancata partecipazione processuale.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte di censure generiche in ordine a profili giustificativi di un più mite trattamento sanzionatorio, quali la giovane età, nonché semplicemente espressive di una personale valutazione di dati processuali, come tale inammissibile, appare coerente e immune da vizi il giudizio dosimetrico di conferma della pena applicata in primo grado, ben supportato dal rilievo, certamente involgente anche la personalità dell'imputato, del ruolo di *longa manus* del Di Giorgio e della complessiva disinvoltura mostrata dal ricorrente – in relazione ai fatti di cui ai capi m2) e a3) - nel dedicarsi a traffici di droga in prima persona o come tramite di altri; secondo una valutazione che appare comunque compatibile logicamente con il ruolo marginale pur riconosciuto limitatamente al capo m2), tanto da avere giustificato l'avvenuto riconoscimento, per quest'ultima fattispecie, del V comma dell'art. 73 DPR 309/90.

3. Il primo motivo proposto da Sorgi Fabio è manifestamente infondato, trattandosi di censure che muovono su un piano sia di genericità – quanto alla non meglio precisata invocazione della personalità e della incidenza dello stato di tossicodipendenza in rapporto alle condotte contestate – che di personale ed alternativa valutazione di dati processuali. I giudici di appello, dopo avere confermato l'impianto della prima sentenza alla luce delle fonti testimoniali e delle conversazioni captate, descrittive di una propensione all'acquisto di droga a fini di spaccio e quindi di un'ampia disponibilità della stessa o comunque di una chiara capacità di agevole procacciamento della medesima, oltre che di una capacità di assumere iniziative dirette a recuperare crediti per conto del Di Giorgio, hanno conseguentemente e coerentemente condiviso la spiegazione del primo giudice, formulata a supporto della esclusione delle attenuanti generiche, con motivazione contenuta in apposito paragrafo, che seppur avente

anche portata generale per più imputati, appare congrua e puntuale rispetto alla posizione del Sorgi, laddove si evidenzia, alla luce di quanto sopra esposto, la disinvoltura non comune dell'imputato nel delinquere, l'assenza di resipiscenza e di circostanze positive, oltre alla evidenziazione di due precedenti penali, tanto da giustificare l'intervenuta revoca delle pene sospese concesse.

4. Quanto al secondo motivo, è innanzitutto carente di specificità estrinseca, laddove non precisa i criteri ex art. 133 cod. pen. che avrebbero potuto consentire un diverso e migliore trattamento sanzionatorio e che sarebbero stati trascurati dai giudici. Di contro, posto il principio per cui in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, per cui la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), la condivisione delle ricostruzioni, sopra citate e sintetizzate, e del diniego delle attenuanti come espresso in primo grado, supporta il giudizio di conferma e fornisce risposta alla richiesta mitigazione del trattamento sanzionatorio.

5. Il primo motivo dedotto da Duraj Artan è manifestamente infondato. Posto che la stessa difesa non contesta la possibilità che lo stesso documento comprenda sia la lista testi che la richiesta di autorizzazione alla citazione dei medesimi, è sufficiente osservare come alla luce della rilevata necessità di una interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo (cfr. sul punto Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 Rv. 259927 - 01), questa Suprema Corte, con decisione che questo collegio condivide, ha evidenziato che è legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta di autorizzazione alla citazione dei testi indicati (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016 Rv. 267081 – 01). Può aggiungersi, a supporto della rilevata inammissibilità, che non solo è corretto il rilievo per cui non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi

effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, proprio perché rientra tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio al di là dell'avvenuto formale richiamo al medesimo (Sez. V, n. 32742 del 3/6/2010, rv. 248418), ma manca altresì nel motivo in esame ogni specifica illustrazione, in termini di prova di resistenza, della incidenza delle testimonianze ritenute inutilizzabili e quindi mancanti, sulla struttura della motivazione, così da travolgerla completamente.

6. Quanto al secondo motivo, occorre distinguere le plurime questioni sollevate.

6.1. Riguardo alle eccezioni relative al tema della corretta applicazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., preliminarmente va rilevata l'irrilevanza della questione inerente la mancata richiesta del P.M. in ordine alla acquisizione degli atti. Ciò perché la fattispecie in esame si connota per la scelta del giudice di procedere alla acquisizione degli atti al di là di una richiesta di parte. Come precisato da questa Suprema Corte, infatti, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone "condizionato", ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la presentazione del testimone al dibattimento e l'espressione "sono acquisite", impiegata dalla norma citata, indica un automatismo che ne consente l'acquisizione anche in assenza di una richiesta delle parti (Sez. 3, n. 27582 del 15/06/2010 Rv. 248052 - 01; Sez. 6, n. 44491 del 09/10/2009 Rv. 245164 - 01).

Atteso poi, come rilevato anche dalla dottrina, che la procedura giustificativa della scelta di addivenire alla predetta acquisizione ha carattere incidentale e si connota per un regime di prova diverso da quello ordinario - in quanto il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio e deve, piuttosto, fondarsi su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione, obiettività e significatività (Sez. 1, Sentenza n. 25211 del 12/05/2015 Rv. 264016 - 01) -, da cui discende l'inoperatività delle ordinarie regole processuali disciplinanti la corretta acquisizione oltre che la valutazione delle prove processuali (sul punto anche in motivazione cfr. Sez. 1, n. 11203 del 02/03/2007 Rv. 236546 - 01) , tanto che ai sensi del comma 5 dell'art. 500 cod. proc. pen. citato il giudice svolge gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, solo eventualmente (cfr in tal senso Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014 Rv. 261254 - 01), non trova applicazione neppure

l'invocato regime ex art. 210 comma 1 cod. proc. pen. nei confronti dell'Aliaj in relazione a quanto dichiarato e assunto come rilevante ai fini della acquisizione in parola. Né l'art. 195 cod. proc. pen., invocato per supportare come ineludibile la richiesta di esaminare la madre, quale teste citato dall'Aliaj per le sue dichiarazioni sulle minacce ricevute.

6.2. Nel merito poi, dei presupposti fondanti la fattispecie processuale acquisitiva in parola, la motivazione della corte appare conforme ai principi vigenti e articolata in maniera immune da vizi.

Invero, i giudici di appello hanno illustrato le risposte, titubanti, fornite dall'Aliaj in occasione del suo esame dibattimentale, il suo atteggiamento timoroso e ad un certo punto connotato dal rifiuto di rispondere al collegio, giustificato dalle minacce subite dalla famiglia (la moglie era in Albania con il figlio) e comunicate alla madre, anche ella in Albania. A tali dati la corte ha aggiunto il rilievo per cui, da una parte, era indubbio che la prova della associazione e di molti reati fine dipendeva dalle dichiarazioni del teste e, dall'altra, che le riferite minacce, conseguentemente, non apparivano una mera ipotesi astratta, anche perché la vicenda processuale in esame aveva riguardo ad un sodalizio albanese che si era caratterizzato per l'usuale ricorso alla violenza e ad atti minatori in occasione dei vari reati commessi e, in sostanza, per assicurare la vitalità dello stesso. In questo quadro - del resto coerente con il principio per cui, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino, con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna, l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali. (Sez. 2 -, n. 29393 del 22/04/2021 Rv. 281808 – 01) -, ha trovato spiegazione, ulteriormente legittimante la predetta ricostruzione, anche l'iniziativa spontanea della madre dell'Aliaj di giungere in Italia, dopo l'udienza di avvenuta acquisizione degli atti ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen., e diretta a smentire le minacce riferite dal figlio, come desunto dalla nuora della stessa, Di Luigi Valentina; laddove, a fronte della circostanza per cui l'Aliaj aveva ormai definito in altri procedimenti la propria posizione procesuale, mentre l'altro figlio, Bushi, risultava latitante e non imputato nel presente processo, l'unica spiegazione logica, congruamente colta dai giudici di merito, per rinvenire un valido movente alla decisione della donna, non poteva essere

che quello di adeguarsi alle subite minacce e attivarsi per escluderle nel presente processo.

6.3. E' questo il nucleo motivazionale centrale ed essenziale, idoneo di per sé a supportare in maniera congrua la contestata scelta acquisitiva, e in linea, come anticipato, con gli indirizzi giurisprudenziali per cui, pur essendo necessari elementi concreti e non ipotetici alla base della scelta di rinvenire minacce o intimidazioni, sono sufficienti elementi sintomatici in tal senso individuabili anche negli stessi comportamenti processuali (in tal senso da ultimo Sez. 2 - , n. 41489 del 26/06/2018 Rv. 274261 - 01), né è necessario che le minacce provengano dall'imputato che possa avere interesse al buon esito delle stesse (Sez. 5, n. 40455 del 22/09/2004 Rv. 230215 - 01). Laddove, nel caso in esame, la motivazione non si articola solo nella valutazione dei comportamenti processuali dell'Aliaj, bensì si corrobora anche del riscontro offerto da un un *modus procedendi* non estraneo al contesto associativo che delle minacce e della ritrattazione potrebbe volersi giovare, nonché dal comportamento della madre dell'Aliaj, che altrimenti non avrebbe avuto alcun interesse a recarsi in Italia per riferire in un processo in cui i figli non erano, per diverse ragioni, direttamente implicati.

6.4. Cosicchè, premesso che è inammissibile il mero rinvio (come in parte operato con il motivo in esame), ai motivi di impugnazione proposti in appello senza la loro specifica e puntuale nuova illustrazione in ricorso (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02), gli ulteriori rilievi difensivi volti a fornire una diversa lettura della condotta della madre, ovvero diretti a sminuire l'importanza delle dichiarazioni dell'Aliaj o, ancora, volti a individuare motivazioni opportunistiche alla base delle rivelazioni del predetto dichiarante o altresì mirati ad escludere la rilevanza di ulteriori richiami, pure formulati dalla corte, circa specifici altri episodi di minacce subiti da altri dichiaranti come Di Giorgio e Pasqualini, o circa il rilievo del possesso di un kalashnikov da parte del sodalizio, risultano chiaramente infondati siccome inidonei ad intaccare con vizi di motivazione che siano *ictu oculi* evidenti la predetta, articolata e coerente argomentazione di fondo elaborata dai giudici di appello, oltre ad assumere una connotazione marginale, afferendo a profili secondari rispetto ai dati fondanti ed essenziali, prima citati, individuati dai giudici.

6.5. Quanto in particolare, alla obiezione difensiva, per cui sarebbe stata la difesa a convocare la madre dell'Aliaj, la quale, quindi, non sarebbe giunta in Italia spontaneamente, come invece rilevato dalla corte di appello, si tratta di obiezione che oltre a non incidere, anche essa, sul nucleo argomentativo essenziale elaborato dalla corte, ed a non risultare dimostrata mediante adeguata allegazione, secondo il principio di autosufficienza del ricorso, non

assume comunque alcun valore logico – giuridico, atteso che in assenza di un potere di convocazione a giudizio della difesa stessa, l'arrivo della donna si traduce, pur sempre, in un accesso spontaneo. Sul punto, appare peraltro congrua l'ulteriore notazione dei giudici circa la insussistenza di concreti elementi dissuasivi, per la donna, dal compiere una falsa testimonianza, atteso che i fatti minatori sarebbero accaduti in Albania e che la donna sarebbe stata difficilmente perseguibilie ivi, oltre ad emergere in tal modo un rapporto costi – benefici, tra il mentire e dire la verità, che sarebbe risultato a favore delle sue false dichiarazioni sulla inesistenza della minacce.

6.6. Quanto alla ulteriore questione per cui sarebbero state acquisite, ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen., spontanee dichiarazioni assunte al momento del fermo dell'Aliaj, le quali, tuttavia, ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen. commi 5 e 6 non sarebbero utilizzabili, va osservato che tali ultimi commi individuano casi distinti rispetto alle vere e proprie spontanee dichiarazioni di cui al comma 7 dell'art. 350 cod. proc. pen., e si riferiscono, in maniera più circoscritta, a informazioni utili per la immediata prosecuzione delle indagini. Al contrario, per le spontanee dichiarazioni qui rilevanti, ex art. 350 comma 7 cod. proc. pen., non si rinvengono i limiti di utilizzabilità di cui ai precedenti commi.

6.7. In ogni caso, le predette dichiarazioni spontanee, rilette dal PM successivamente nel corso di un interrogatorio, in quest'ultima sede sarebbero state confermate, secondo un *iter* che la giurisprudenza convalida, ai fini utilizzativi, sostenendosi che in tal modo l'atto precedente (le spontanee dichiarazioni in questione), ove inficiato, non pregiudica quello successivo che le contiene (cfr. Sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015 Rv. 265285 – 01). L'inutilizzabilità, per carenza di spontaneità, delle dichiarazioni rese dall'indagato alla P.G. ai sensi dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., non si comunica al successivo interrogatorio cui il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, poichè - non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità - la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate.

6.8. Quest'ultimo rilievo appare palesemente dirimente anche in ordine all'ulteriore questione per cui i giudici non avrebbero adeguatamente risposto alla considerazione secondo la quale, le dichiarazioni non sarebbero spontanee perché rese nel corso di diverse ore e significativamente inerenti proprio all'oggetto delle indagini di cui al processo. Ciò perché si sarebbero limitati a rilevare che il verbale di polizia giudiziaria che contiene le dichiarazioni stesse fa fede fino a querela di falso e non emerge alcun dato per escludere la spontaneità.

Ed invero, il principio circa il carattere in ogni caso sanante dell'interrogatorio citato, di fatto supera la predetta questione. Senza dire che, comunque, essa appare formulata in termini poco specifici, attraverso la mera affermazione della intervenuta formulazione di dichiarazioni troppo lunghe, ovvero riferite a temi di indagine; circostanze queste ultime che, invero, di per sé non inficiano la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni ex art. 350 comma 7 cod. proc. pen.: né per la sola lunghezza né per l'inerenza a profili investigativi, integrando questi ultimi il tema tipico, se non qualificante, di spontanee dichiarazioni rese in fase investigativa.

6.9. Un'ulteriore vicenda riguarda quanto accaduto al termine della discussione, allorquando alla successiva udienza di replica la difesa produceva un atto notarile albanese, con cui l'Aliaj sosteneva di avere falsamente riferito delle minacce e allegava una registrazione con il suo avvocato di fiducia, carpita di nascosto da costui, da cui emergerebbe che quest'ultimo l'avrebbe invitato a dichiarare il falso sulle minacce prima citate, per conservare i benefici ottenuti, garantendo comunque l'utilizzazione delle sue dichiarazioni. L'acquisizione del predetto atto notarile con esclusione della citata conversazione è stata oggetto anche essa di censura.

Ebbene, premesso che appare ragionevole e immune da vizi la valutazione, coerente e in linea con la complessiva motivazione riferita alle dichiarazioni dell'Aliaj, delle affermazioni di cui all'atto notarile, il richiamo fatto dai giudici all'art. 103 cod. proc. pen., per giustificare la predetta esclusione della conversazione con l'avvocato, risulta effettivamente errato, in quanto la captazione in esame non integra un'intercettazione, come tale irrituale, e piuttosto, trattandosi della captazione di un dialogo tra privati, la registrazione integra come tale un documento acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen.

Come noto infatti, in tema di prove, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale (Sez. 2 - , n. 12347 del 10/02/2021 Rv. 280996 - 01; Sez. 5 - , n. 13810 del 11/02/2019 Rv. 275237 - 01).

I giudici avrebbero quindi dovuto acquisire la registrazione.

Tuttavia, sarebbe rimasto, seppure sotto altro aspetto, il problema della sua utilizzabilità, afferendo essa a vicende relative al rapporto tra imputato e difensore, come tali sottoposte a segreto.

Né si rinvengono ipotesi di reato riguardanti il dialogo in esame che possano condurre, ove consentito, a far utilizzare la registrazione.

Non si rinviene infatti il reato di calunnia, posto che le dichiarazioni calunniatorie sarebbero al più quelle rese dall'Aliaj in dibattimento, e atteso

che, considerando lo specifico riferimento al caso concreto, la giurisprudenza lo riferisce a rivelazioni di minacce o altro per cui sia stata sporta querela dall'interessato (cfr Sez. 6, n. 4389 del 15/12/2010 (dep. 04/02/2011) Rv. 249340 - 01); circostanza che qui non ricorre in presenza del riferimento a minacce provenienti da ignoti.

Non si rinvengono altre fattispecie, quali la truffa processuale e frodi collegate a infedeli patrocinii o false dichiarazioni in dibattimento. Posto che queste ultime non atterrebbero al colloquio con il difensore, ma sarebbero precedenti allo stesso, e posto anche che l'Aliaj è stato sentito ai sensi dell'art. 210 comma 1 cod. proc. pen. e non quale testimone, che come tale è tenuto a dire la verità.

Cosicchè la tesi difensiva è manifestamente infondata in diritto, potendo in tal modo la corte modificare, ex art. 619 cod. proc. pen., la spiegazione resa dai giudici e posta alla base della pur corretta determinazione finale di non tenere conto della registrazione, nel senso che, pur acquisita la registrazione, essa sarebbe rimasta comunque inutilizzabile per le ragioni suesposte.

7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Deve innanzitutto osservarsi che emerge un'ipotesi integrante un caso di nullità a regime intermedio, siccome inerente la partecipazione delle parti al processo, non eccepita e quindi sanata. Secondo la corte infatti, "in mancanza di repliche e controrepliche" il collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare, per cui non fu formulata nessuna istanza di nuova discussione né tantomeno alcuna opposizione al diniego di discussione, laddove la mancanza di repliche e controrepliche lascia intendere un lasso processuale in cui ancora le parti potevano rappresentare proprie determinazioni, rimaste invece del tutto inevase in presenza di assoluto silenzio. Inoltre, non si deduce il danno per la difesa, con incidenza, negativa, sulla specificità della censura.

8. Il quarto motivo è inammissibile. La corte di appello, nel valutare gli elementi a carico del ricorrente, in relazione al capo e3) e, quindi, oltre alle intercettazioni, anche le dichiarazioni dell'acquirente, Chiappini Fabio, ha preliminarmente rilevato come, secondo costui, il Duraj Artan gli avrebbe ceduto droga "dall'anno 2012 una decina di volte per quantitativi di uno e due grammi a volta" ed ha coerentemente evidenziato la non coincidenza tra le contestazioni di cui al capo b) ovvero 2) della sentenza del Gip di Teramo e quella di cui al citato capo e3) di questo processo: con la prima inerente a fatti commessi a Sant'Egidio alla Vibrata tra giugno e agosto 2013 e la seconda riguardante cessioni in Civitella del Tronto e zone limitrofe nel più ampio arco temporale tra il 2013 e fino al marzo 2014. Cosicchè, alla luce della diversità

cronologica e logistica dei fatti ascritti e dei diversi riferimenti dichiarativi di cui a due distinti verbali di sit rese dal Chiappini - laddove quest'ultimo, nel processo di Teramo, non indicava il numero degli acquisti rispetto a quanto sostenuto nel presente processo -, la corte ha escluso la perfetta coincidenza tra gli episodi comparati dalla difesa, in linea con l'indirizzo per cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta - nesso causale - evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2 -, n. 52606 del 31/10/2018 Rv. 275518 – 02). E tuttavia, ha coerentemente rilevato la continuazione tra le condotte *sub iudice* e quelle giudicate da altro collegio.

Va del resto osservato come nel capo e3) si contestino solo acquisti e condotte detentive, e non cessioni come richiamate dalla difesa nelle sue censure per sostenere la sussistenza della identità dei fatti.

In tale quadro del resto, i rilievi difensivi sulla sostanziale identità dei fatti di cui alle due distinte sentenze muovono su un piano meramente valutativo e teorico di circostanze processuali, come tale inammissibile in questa sede, a partire dalla ritenuta coincidenza dei fatti per la rappresentata vicinanza dei diversi luoghi citati nei capi di imputazione, fino alla ritenuta identità delle dichiarazioni del Chiappini. Analoghi rilievi devono formularsi in ordine alla asserita unicità, sotto il profilo cronologico, ontologico e psicologico, di acquisti di droga dal sodalizio funzionali ad altrettante cessioni, nel territorio di Teramo, siccome travolta sia dai rilievi sull'assenza della identità dei fatti sia dalla genericità della deduzione, a fronte di un principio giuridico che identifica l'unicità della condotta, inerente traffici di droga, solo ove emerga una stretta contiguità ovvero immediatezza logistica e temporale; peraltro normalmente emergente, piuttosto che in rapporto ad acquisti e successive cessioni, in ordine a condotte detentive di diverso stupefacente ovvero a comportamenti, che siano però contestuali, di detenzione e cessione (cfr. in tema di detenzione di diverse tipologie di droga Sez. 4, n. 28561 del 25/05/2016 Rv. 267438 – 01).

9. Il quinto motivo è infondato. La corte ha congruamente illustrato le ragioni del trattamento sanzionatorio, elaborato alla luce anche delle condotte giudicate dalla corte di Ancona, unite come tali dalla continuazione, valorizzando la sistematicità della condotta illecita e l'oggetto della stessa, inerente a cocaina, quali indici coerentemente rilevanti sul piano non solo della gravità del fatto ma anche della pericolosità dell'imputato; cosicchè, a fronte di una spiegazione unitaria della pena, fondata su una valutazione complessiva di

più indici, in cui non viene in considerazione soltanto, come accaduto in primo grado, il comportamento materiale di cui al capo e3), si deve ritenere superato il rilievo di contraddittorietà tra la riconosciuta lievità del fatto di cui al predetto capo e3) e la considerazione di offensività espressa dalla corte di appello che, come detto, deve intendersi riferita ad un quadro più ampio, in funzione della determinazione del disposto aumento per la continuazione. Quanto alla censura sulla mancata motivazione del diniego delle generiche, va osservato che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - n. 17054 del 13/12/2018 (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 03). Nel caso di specie, alla luce anche di una lettura complessiva della sentenza, da cui risulta la valorizzazione di allarmanti profili soggettivi e oggettivi sul piano delinquenziale, certamente rilevanti anche ai fini della valutazione delle predette attenuanti, deve ritenersi, seppur in via implicita, motivata la scelta di non applicare le citate attenuanti generiche.

10. Quanto al sesto motivo, va rilevato che questa Suprema Corte ha stabilito che in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato, anche se sono quelli giudicati con il rito alternativo ad integrare la violazione più grave, la diminuzione per il rito si applica esclusivamente per tali reati e non su quelli "satellite" giudicati con il rito ordinario. La natura di "diminuente processuale" della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è stata significativamente sottolineata dalla Corte costituzionale fin dalle prime pronunzie in tema di giudizio abbreviato. In definitiva, deve essere ribadito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018 Rv. 273547 - 01), con conseguente inammissibilità della censura.

11. - Il settimo motivo è fondato. Se da una parte la corte, lungi dal demandare la valutazione della pericolosità sociale alla fase esecutiva, ha valutato la stessa, seppure con espressione sintetica, quale il rimando ai profili allarmanti della condotta delinquenziale, con particolare riferimento al carattere tutt'altro che episodico, congruamente ricavato dal riconoscimento del vincolo della continuazione con i numerosi altri reati giudicati con sentenza irrevocabile dalla corte di L'Aquila, nel caso in esame manca la valutazione di profili altrattanto importanti quali la condizione familiare dell'imputato, sebbene

questa corte abbia più volte sottolineato che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017 Rv. 271257. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Duraj Artan limitatamente alla disposta espulsione con rinvio alla corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

12. Consegue la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione alla posizione di Duraj Artan con conseguente rilevazione d'ufficio, da parte di questa Corte, della intervenuta prescrizione per i fatti commessi in ordine ai reati ascritti al ricorrente al capo e3), già qualificati ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, sino alla data del 6 giugno 2013 a fronte del decorso della prescrizione massima e della sospensione dei termini di prescrizione, comprensiva anche dei rinvii disposti in questo giudizio di legittimità per impedimento di taluni difensori, pari a 492 giorni. Con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Duraj Artan limitatamente ai fatti di cui al capo e3) commessi sino al 6 giugno 2013 per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio alla corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena.

13. Riguardo al primo motivo deddotto da Hoxha Zana e Agush, è sufficiente rinviare a quanto rilevato sulla medesima questione in rapporto al ricorso proposto da Duraj Artan. Esso è quindi inammissibile.

14. Anche per il secondo motivo occorre rinviare alle medesime considerazioni elaborate in rapporto al secondo motivo proposto nell'interesse di Duraj Artan. Con corrispondente inammissibilità delle varie censure riportate nel motivo come già analizzate con riferimento al ricorso del Duraj.

15. Il terzo motivo, elaborato in ordine alla mancata rinnovazione della discussione nel dibattimento di appello dopo la intervenuta produzione documentale acquisita all'udienza del 15 luglio 2019, è inammissibile per le

stesse ragioni formulate in relazione al medesimo motivo proposto da Duraj Artan.

16. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Va premesso che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti (Sez. 3 - , n. 34949 del 03/11/2020 Rv. 280504 - 01; Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 Rv. 265022 - 01). In linea con tale indirizzo e con riguardo, in particolare, al requisito della rilevanza oltre che della decisività della prova rispetto al quadro probatorio raccolto, la corte di appello ha condiviso la scelta di primo grado, laddove ha sottolineato - con motivazione immune da vizi - che dal riferito sinistro del 29 ottobre 2012 non potevano discendere elementi decisivi per escludere la partecipazione al sodalizio, in considerazione del fatto per cui, a fronte della prospettazione della ricorrente secondo la quale ella si sarebbe determinata alla commissione del reato ammesso solo per saldare un debito insorto a seguito del predetto incidente, i giudici hanno logicamente rilevato come, al contrario, il predetto incidente e l'assserito debito sorto a seguito di un conseguente prestito effettuato in favore dell'imputata dal Bushi, potrebbe dimostrare un rapporto fiduciario tra le parti, e un sentimento di gratitudine che avrebbe indotto la donna ad associarsi. In altri termini, il riferito debito sarebbe suscettibile di plurime letture e, quindi, nessuna decisività potrebbe spiegare in ordine alla determinazione di compiere il reato ed operare come mero concorrente.

17. Quanto al quinto motivo, esso è infondato. Va premesso che nel caso in esame ricorre una cd. "doppia conforme", in presenza della quale "le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata" (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).

Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e

correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte" (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).

Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui "in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione". (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).

Tanto premesso, occorre osservare come la motivazione fornita dai giudici sia alquanto articolata, attraverso il richiamo a plurimi dati processuali, sia in ordine alla lillustrazione della sussistenza del sodalizio, organizzato in pluralità di ruoli e stabili rapporti tra plurimi sodali, sia in ordine alla partecipazione dei due ricorrenti. A tale ultimo riguardo la motivazione, muovendo dalla ricostruzione dell'inizio della collaborazione tra gli imputati, per proseguire nella descrizione dei contatti e dei comportamenti dei due imputati oltre che degli altri ritenuti sodali, valorizza l'nserimento organico nell'associazione, *l'affectio* e la consapevole compartecipazione causale al vincolo duraturo, sia sottolineando le condotte non solo di trasporto, ma anche di conservazione dello stupefacente, a riscontro di quanto sostenuto dall'Aliaj, sia valorizzando i contenuti dei contatti, con la predisposizione di cambi di schede telefoniche e l'utilizzo di linguaggi convenzionali, attraverso cui esporre, da parte del capo, le utili direttive, sia evidenziando la peculiare significatività dell'affidamento di incarichi per significativi quantitativi di droga nonché i peculiari comportamenti dei due ricorrenti durante l'espletamento dei due viaggi loro affidati, con particolare riferimento alla singolarità delle iniziative assunte, anche in via

diretta, con i fornitori, non altrimenti spiegabili se non alla luce di una conoscenza del sodalizio e di un volontario inserimento nello stesso, con consapevole volontà di contribuire al suo sviluppo mediante un personale supporto e persino, come detto, attraverso autonome iniziative (di ben difficile configurazione nell'ipotesi di un mero contributo causale esterno ed estraneo al gruppo e, quindi, anche ai fornitori del medesimo), sia sottolineando le peculiari reazioni dei due imputati a fronte di inconvenienti in ordine al secondo viaggio a Pescara; anche esse coerentemente spiegabili nell'ottica di un inserimento stabile piuttosto che dell'assunzione di un ruolo in qualche misura invece asettico, rispetto ad eventuali ostacoli che si frappongano al buon esito di un'operazione illecita. Sia ancora evidenziando il riferimento, da parte dei sodali, a contatti assunti con persone di sesso maschile, quanto alla ulteriore dimostrazione del coinvolgimento dell'Agush accanto alla moglie; coinvolgimento confermato, del resto, sul piano fattuale e logico, anche dalla acquisizione da parte di costui dei compensi.

Tale è il nucleo consolidato ed essenziale della motivazione contestata, in punto di partecipazione al sodalizio e di coinvolgimento anche dello stesso Agush, arricchito, peraltro, dai rilievi sull'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dagli imputati e sulle contraddizioni emerse; nucleo che come tale, fornito di un impianto logico-giuridico solido, anche con riguardo alla congrua valorizzazione, ai fini associativi, di condotte sviluppate in un periodo di tempo non ampio ma comunque sufficiente (circa un mese), per giurisprudenza consolidata (cfr. sul punto sez. 1 - , n. 5445 del 07/11/2019 (dep. 11/02/2020) Rv. 278471 - 01), a fondare un effettivo inserimento in un sodalizio criminoso, non cede, per l'impossibilità dell'emersione di manifesti vizi logici, di fronte alle censure difensive, per lo più ispirate ad una valorizzazione parziale di tutti i dati emersi.

In tale quadro, va ribadito come, posto che i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione devono essere di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

18. Il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici, a seguito della rilevata gravità dei fatti come sopra sintetizzati, siccome inerenti alla

disponibilità dei coniugi alla effettuazione di un traffico di quantitativi significativi di marjuana, pari a circa 40 kg., ed a seguito anche della espressa esclusione, a fronte della ritenuta preponderanza di tale dato, della rilevanza di ulteriori elementi quali l'incensuratezza, il radicato insediamento socio-economico degli imputati e l'inerenza della condotta a droga leggera, adeguatamente motivato la scelta negativa in contestazione. In ossequio al principio per cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Rv. 259899 - 01

19. Il settimo motivo è fondato, a fronte di un giudizio espresso trascurando l'esame delle circostanze prospettate dalla difesa, con particolare riferimento alle condizioni familiari, sebbene questa corte abbia più volte sottolineato che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271257 - Consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Hoxha Zana e Hoxha Agush limitatamente alla disposta espulsione, anche a fronte della allegazione di documenti inerenti le condizioni familiari, depositati in appello.

20. Quanto al primo motivo proposto da Palmisio Pietro, riguardante argomentazioni analoghe a quelle di cui ai corrispondenti primi motivi dedotti da Duraj Artan e da Hoxha Zana e Hoxha Agush, esso va dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, cui si rinvia, al riguardo già formulate in precedenza.

21. Anche il secondo motivo, riguardante profili analoghi a quelli di cui al terzo motivo dei ricorsi proposti da Duraj Artan e Hoxha Zana e Agush, inerenti la mancata rinnovazione della discussione nel dibattimento di appello, dopo la

produzione documentale acquisita alla udienza del 15 luglio 2019, è inammissibile per le stesse ragioni al riguardo già riportate e cui si rinvia.

22. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Richiamati i suesposti principi in tema di cd. doppia conforme, occorre osservare che le argomentazioni a supporto della responsabilità del ricorrente si incrociano armonicamente tra la sentenza di primo grado da una parte – in cui si evidenzia sia l'attendibilità soggettiva della Pasqualini, anche alla luce del positivo giudizio acquisito riguardo ai fatti materiali di cui al capo b), confermati dal Capece e da indagini, sia i riscontri assicurati dagli accertamenti di polizia giudiziaria circa l'intervenuto noleggio di auto da parte della coimputata e circa il chiilometraggio effettuato, sia le conferme assicurate dal marito Tacconi e dalla figlia Elisa, che, operando sul punto in realtà come testi descrittivi di fatti direttamente appresi, hanno ricordato che la madre andò via quell'intero giorno -, e quella di secondo grado dall'altra, con la quale, precisato altresì, significativamente, come il Palmisio non disponesse di altro cellulare rispetto a quello oggetto di accertamento nel caso in esame, sulla falsariga di quanto già riscontrato dalla prima sentenza, si valorizza il telefono del ricorrente spento (come sul punto puntualmente precisato dall'operante) nello stesso giorno e nelle stesse ore del viaggio effettuato dalla Pasqualini, quale dato significativo di un atteggiamento scaltro e cauto tipico dell'imputato in occasione dei traffici ascrittigli, come già emerso in occasione anche dei fatti di cui al capo c), e rispondente al medesimo intento di evitare il pericolo di essere colto o collegato con gli autori materiali dei trasporti. In questo quadro, il rinvenimento, nel cellulare spento, di un riscontro logico al racconto della Pasqualini, è conforme al principio di legittimità per cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2 - , n. 35923 del 11/07/2019 Rv. 276744 – 01). Ed è innegabile la valenza logica del rinvenuto riscontro e la coerenza della sua correlazione al fatto contestato, posto che i giudici ne hanno perspicuamente colto la valenza espressiva di una cautela emersa come tipica dei diversi comportamenti del ricorrente e allo stesso ascritti, con particolare riferimento al capo c). Tanto più che emerge la precisazione, espressa del teste di pg sul punto esaminato, per cui il telefono doveva ritenersi appositamente spento,

cosicchè le critiche difensive a tale ultimo riguardo appaiono smentite, oltre ad asserire senza alcun concreto fondamento, circostanze e aspetti opposti alla deliberata chiusura temporanea dell'utenza.

Palesemente infondate sono anche le censure sulla attendibilità della Pasqualini, adeguatamente evidenziata dai giudici di merito alla luce dei principi rilevanti in materia. Per cui correttamente, e con rilievi che alla luce della valenza complessiva delle sentenze valgono in relazione a tutti i reati in cui è coinvolto il ricorrente su racconti della Pasqualini, è stata evidenziata la attendibilità intrinseca di quest'ultima, derivante dalla coerenza, costanza e precisione dei racconti oltre che dal disvelamento di fatti coinvolgenti la propria responsabilità e persino del marito Tacconi, anche non ancora emersi, senza che la sussistenza di calcoli personali di convenienza possa di per sé sola inficiare i contenuti dichiarativi (cfr. a tale ultimo riguardo Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013 Rv. 257389 - 01). Del resto i giudici (cfr. sentenza di primo grado) hanno anche valutato la concreta rilevanza di ipotetici calcoli di convenienza, osservando come gli stessi fossero inferiori rispetto alle ripercussioni negative di una confessione che ha determinato la responsabilità della dichiarante per reati che, in assenza (viaggio in Albania e a Carpi), non sarebbero stati accertati in mancanza di indagini scaturite dalla sue affermazioni. Peraltro coinvolgendo il marito. Senza trascurare, in tal modo, l'indirizzo di legittimità secondo il quale, in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni, ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 1 n. 11179 del 31/10/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 274921 - 01).

Del tutto infondata è la censura per cui le dichiarazioni sul viaggio a Carpi non sarebbero complete e precise come ritenuto dalla corte, atteso che la Pasqualini non avrebbe visto lo stupefacente trasportato e non saprebbe dire nulla sui quantitativi, siccome trascura il contenuto, sul punto, della conforme sentenza di primo grado, laddove si osserva che la donna ha fornito indicazioni sul tipo di droga e sul quantitativo della stessa, riferendo affermazioni profferite sul punto dal ricorrente, che i giudici hanno motivatamente considerato genuine, alla luce delle accortezze operative seguite dal Palmisio, del consistente corrispettivo versato alla coimputata, dell'interesse del Palmisio a rendere edotta la donna della delicatezza del trasporto, così sollecitandone la massima attenzione. Cosicchè, seppure mediante la confessione stragiudiziale dell'imputato, introdotta attraverso il racconto della Pasqualini, la narrazione di costei risulta puntuale anche in ordine ai predetti profili.

23. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione coerente e articolata e come tale immune da vizi manifesti, cui si contrappongono rilievi frammentari e mossi su un piano di mera, interessata rivalutazione dei fatti. Quanto alla attendibilità della Pasqualini, è sufficiente rinviare alle considerazioni espresse esaminando il precedente motivo di impugnazione. Osservandosi, altresì, che anche il Tacconi è stato adeguatamente esaminato nella sua attendibilità intrinseca oltre che estrinseca (alla luce dei riscontri rinvenuti rispetto alla sue dichiarazioni, attraverso il rilievo della coerenza, precisione e particolareggiata descrizione delle vicende e dei soggetti coinvolti, l'attribuzione a sé della responsabilità per fatti di reato, per giunta, come osservato in primo grado, senza che per lo stesso potessero anche solo ipotizzarsi calcoli di convenienza a supporto della confessione resa, avendo formulato dichiarazioni in assenza di provvedimenti restrittivi).

Quanto alla censura per cui le dichiarazioni dei due dichiaranti non potrebbero confortare l'accusa essendo vaghe, non avendo essi visto neppure la sostanza trasportata, si trascura l'attento rilievo del giudice di appello, che ha richiamato la visione di "erba" fatta in relazione a 5 scatoloni dalla Pasqualini, in connubio con considerazioni di innegabile portata logica, quali quelle riguardanti la rilevanza della cura nella preparazione del viaggio, funzionale rispetto alla deduzione di un carico elevato di sostanza stupefacente, le cautele tenute dal Palmisio per ridurre al massimo la sua esposizione al rischio di essere scoperto e coinvolto nei fatti, il considerevole compenso assicurato ai corrieri. Argomentazioni, queste, che ben supportano anche le conclusioni sui quantitativi di droga trattati, rimanendo su un piano di marginalità ogni doglianza sul compenso assicurato alla Pasqualini, siccome ritenuto dalla difesa oggetto di dichiarazioni difformi (cfr. in ordine alla assenza di rilievo di minime incongruenze e deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici, Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). .

Cosicchè, trova pienezza di fondamento il rilievo della reciproca conferma assicurata dalle convergenti dichiarazioni dei due correi, ai fini della ricostruzione dei fatti, in uno con gli esiti degli accertamenti inerenti la presenza del Palmisio per l'imbarco dal porto di Ancona.

In tale solido contesto probatorio, risulta del tutto irrilevante, anche in assenza di interesse del ricorrente, a fronte del medesimo trattamento sanzionatorio previsto, la contestazione circa la riconduzione dell'erba vista dalla donna ad hashish piuttosto che a marjuana.

24. Riguardo al quinto motivo, esso è infondato, atteso che dalla complessiva lettura della sentenza - con cui si evidenziano cessioni quotidiane di quantitativi di stupefacente non irrilevanti, se globalmente considerati, un ampio lasso temporale in cui si articolano le cessioni, la spegiudicatezza derivante dal ricorso anche a minacce per recuperare crediti, la professionalità dell'imputato nel traffico di stupefacenti -, emerge certamente un giudizio di valutazione globale dei fatti e dei profili anche soggettivi che evidenzia, sia pur implicitamente, la insussistenza della fattispecie lieve invocata. Mentre è del tutto coerente l'esclusione di un uso di gruppo di droga alla luce della lettura combinata delle due sentenze, da cui emerge che il Salvucci aveva dichiarato di avere consumato presso il suo locale stupefacente che il Palmisio portava con sé, previo pagamento della sua quota al Palmisio. Cosicchè, il rilievo fornito dai giudici di appello alla precisazione del pagamento di una propria quota da parte del Salvucci, rispetto a droga fornita dal ricorrente e consumata insieme, seppur sinteticamente, dà conto della insussitenza dei requisiti condizionanti la configurabilità del cd. consumo di gruppo. Atteso che non sono punibili penalmente, ma rientrano nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato T.U., l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano, sin dall'inizio, anche per conto di soggetti diversi dall'agente, e quando è certa, sin dall'inizio, l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi la droga al proprio consumo. (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 giugno 2013 (ud. 31 gennaio 2013), n. 25401).

25. Anche il sesto motivo è inammissibile, siccome tradottosi nella contrapposizione di una personale, quanto parziale lettura delle evenienze processuali, anche trascurando quelle perspicuamente valorizzate dai giudici sul tema delle attenuanti generiche, con riguardo alla professionalità nel traffico degli stupefacenti, condotto in maniera continua e abituale, in uno con la spegiudicatezza dimostrata nell'ampio lasso temporale delle condotte, peraltro quotidiane, così da rendere irrilevante la pur considerata attività lavorativa svolta dopo i fatti. In linea con il principio, già riportato, della sufficienza, ai fini della esclusione delle citate attenuanti, della valorizzazione coerente di alcune circostante assunte come rilevanti, senza che si debba anche valutare ogni prospettazione fornita sul punto dalla difesa.

26. Riguardo al primo motivo dedotto da Marchegiani Stefano, dalle due conformi sentenze emerge che il ricorrente acquistava cocaina in funzione di cessioni della stessa; cooperava con il Palmisio nello spaccio anche per avere in

cambio droga, essendo tossicodipendente; si adoperava per acquisire droga da dare al Paolini, recandosi altresì a Napoli con il Palmisio, per l'acquisto di stupefacenti, recuperando altresì denaro per precedenti cessioni, quale concorso nella illecita attività di cessione effettuata da altri; riceveva richieste di incontro da acquirenti di stupefacenti, era indicato dal teste D'Orta Mauro – acquirente di droga presso il Palmisio - per essere stato visto assieme al predetto imputato e per avere effettato al D'Orta telefonate dirette ad ottenere pagamenti per precedenti forniture.

Rispetto a tale articolato quadro ricostruttivo, la tesi difensiva inerente la avvenuta citazione, in sentenza, di fatti oggetto di assoluzione irrevocabile è generica e a ben vedere non si individua alcuna coincidenza tra i fatti ascritti e i capi per cui vi è stata assoluzione del ricorrente. Le censure sono peraltro inammissibili anche quanto alla mancata considerazione di dichiarazioni testimoniali favorevoli, per la mancata allegazione delle testimonianze di riferimento e la mancata specificazione del loro contenuto e decisività, nonostante il ben noto onere di specificità del ricorso. Va aggiunto peraltro, che il riferimento in sentenza alle dichiarazioni del D'Orta, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, integra il richiamo ad una mera ulteriore fonte di prova, non unica e tantomeno decisiva.

27. Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato, a fronte di una adeguata e corretta motivazione del trattamento sanzionatorio, articolata nell'evidenziazione dei fatti commessi, con considerazione della congruità della pena così applicata.

E' invece fondato quanto alla contestazione del diniego delle generiche: invero, secondo la corte il ricorrente non sarebbe meritevole delle stesse per il notevole danno alla salute cui avrebbe contribuito, laddove tale affermazione appare obiettivamente apodittica e contraddittoria a fronte dell'intervenuto riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma v DPR 309/90 e di condotte che non paiono, alla luce della motivazione come formulata, particolarmente numerose per numero e quantità, così da individuare un notevole danno alla salute.

28. Consegue la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione alla posizione di Marchegiani Stefano, con conseguente rilevazione d'ufficio, da parte di questa Corte, della intervenuta prescrizione per i fatti commessi in ordine ai reati ascritti al ricorrente al capo I) già qualificati ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, sino alla data del 6 giugno 2013, a fronte del decorso del tempo inerente la prescrizione massima e la sospensione dei termini di prescrizione, comprensiva anche dei rinvii disposti in questo giudizio di

legittimità per impedimento di taluni difensori, pari a 492 giorni. Con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Marchegiani Stefano limitatamente ai fatti di cui al capo L) commessi sino al 6 giugno 2013, per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e con annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche; con rinvio alla corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena.

29. Il primo motivo dedotto da Paolini Giovanni è manifestamente infondato, alla luce delle due conformi sentenze. Già in primo grado i giudici hanno adeguatamente e coerentemente ricostruito il ruolo di concorrente nel reato del ricorrente, evidenziando, dopo avere ricostruito i fatti inerenti al capo c) alla luce dei racconto della Pasqualini e Tacconi e dei riscontri investigativi, come lo stesso Paolini abbia ammesso il fatto della sua presenza nella fase del rientro dall'Albania, come descritto dalla Pasqualini, riscontrandone il racconto in questa parte, ed hanno sottolineato il rilievo per cui anche le intercettazioni di cui al capo n) dimostrano la stretta collaborazione tra l'imputato e il Palmisio nello spaccio, con conoscenza, quindi, della attività illecita del Palmisio da parte di Paolini, così da rendere inverosimile la sua opposta tesi difensiva. A ciò coerentemente i giudici hanno aggiunto la rilevanza causale della condotta del ricorrente alla guida l'auto del Palmisio, siccome privo di patente. In tale quadro è coerente anche il rilievo per cui, l'affermazione del ricorrente di non ricordare nulla del viaggio di ritorno dalla Albania, è elemento di riscontro ulteriore seppure residuale, in conformità con il principio per cui la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, seppure solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011 (dep. 23/01/2012) Rv. 251828 - 01 M.). Tale quadro ricostruttivo trova ulteriore conforto nel rilievo logico della corte di appello che, condividendo l'impostazione di primo grado, ha altresì valorizzato la circostanza per cui il ricorrente non si sarebbe interrogato né avrebbe chiesto alcunchè vedendo, senza preavviso, persone di cui aveva una lunga conoscenza (la Paqualini) ovvero sin da piccolo, quanto al Tacconi, quale dato significativo della consapevolezza, da parte dell'imputato, in ordine a cosa stesse accadendo (illecitamente) e circa le ragioni della presenza dei predetti soggetti.

30. Il secondo motivo è inammissibile. Da una parte, invero, emerge dalla sentenza di primo grado che, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, le intercettazioni realizzate sono state oggetto di perizia. Si tratta, peraltro, di

questione nuova e quindi in sé inammissibile, perché mai proposta con l'atto di gravame. Il motivo è peraltro carente di specificità, riducendosi ad una mera asserzione di insussistenza di responsabilità e di assenza, a carico del ricorrente, di elementi evincibili dai dialoghi captati. Laddove invece, come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, come illustrata nel precedente paragrafo.

31. Il terzo motivo è inammissibile siccome innanzitutto generico, alla luce di una non meglio illustrata asserzione di avvenuta collaborazione nel corso dell'interrogatorio del 2015, nonché in ragione del mero richiamo alla incensuratezza. Tanto, a fronte di una motivazione adeguata, che si articola, per spiegare l'esclusione delle attenuanti generiche, nella evidenziazione della portata non collaborativa del citato interrogatorio, siccome limitato alla mera ammissione di fatti già di per sé evidenti, e nel rilievo della piena consapevolezza del ricorrente di contribuire ad una significativa diffusione di sostanza stupefacente; inoltre, in relazione al generale trattamento sanzionatorio, la motivazione si sviluppa anche nella rappresentazione della gravità dei fatti complessivamente considerati, in relazione al quantitativo trattato, alle modalità di svolgimento, realizzate mediante accurata organizzazione, nel quadro di stretti e appurati legami con il Palmisio, quale principale organizzatore.

32. Quanto al primo motivo dedotto da Sildi Zenjeli occorre rinviare alle medesime considerazioni elaborate in rapporto al secondo motivo proposto nell'interesse di Duraj Artan. Con corrispondente inammissibilità delle singole e varie censure riportate nel motivo, come già analizzate con riferimento al ricorso del Duraj. E' peraltro generico il riferimento al ricorso a minacce come fondato solo su affermazioni dell'Aliaj, a fronte di una sentenza di primo grado che dà conto al riguardo di diversi e distinti riscontri istruttori (cfr. pag. 24 e ss.).

33. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha confermato l'adeguatezza della identificazione del ricorrente alla luce della complessiva considerazione per cui, nel quadro di conferme investigative ai contenuti delle conversazioni derivanti da sequestri e arresti, non solo il teste di polizia giudiziaria che ha identificato il ricorrente quale interlocutore, ha spiegato di essere stato capace di procedere in tal senso a fronte di un lungo periodo di intercettazione che lo ha portato a distinguere tra le varie voci, ancorchè anche in lingua albanese e comunque prive di particolari inflessioni, ma anche è emerso il dato, in virtù del quale, le conversazioni attribuite all'imputato trovano conferme anche in riferimenti al suo nome, contenuti in taluni dei dialoghi captati (lo cita lo stesso Brushi ovvero il capo del sodalizio), assieme alla circostanza costituita dal rinvenimento, in suo possesso, al momento del suo arresto nel marzo 2014, dell'utenza intercettata nei suoi confronti. In tal modo, trova adeguata spiegazione il giudizio di attendibilità della identificazione, da parte della polizia giudiziaria, del ricorrente, senza che quindi la stessa possa essere travolta dalla notazione di errori in cui sarebbero incorsi gli stessi investigatori con riguardo a talune conversazioni – peraltro non utilizzate ai fini decisori – svoltesi prima del formale ingresso in Italia dell'imputato, avvenuto nel dicembre del 2013 nei termini da lui stesso riferiti. Tanto più, peraltro, a fronte della condivisiibile osservazione del tribunale per cui tale ingresso, in realtà, sarebbe sostenuto alla luce del passaporto del ricorrente, che invero secondo i giudici non può (ragionevolmente) costituire una prova certa in tal senso, a fronte di un contesto di attività illecite, anche di importazione, che ben possono accompagnarsi ad un ingresso altrettanto clandestino. In tal modo, anche la censura proposta in ordine ad un singolo messaggio in cui il Brushi, rivolgendosi all'imputato con il "tu", aggiungerebbe poi il riferimento al nome del fratello e del ricorrente medesimo, assume un carattere marginale.

34. Il terzo motivo è inammissibile. Ribadita la corretta identificazione del ricorrente in relazione alle conversazioni a lui attribuite, va osservato che dalle due conformi sentenze emerge una quadro assolutamente articolato della partecipazione al sodalizio criminoso, tradottasi in una chiara quanto costante disponibilità operativa al servizio dell'associazione e fondata non già sulla sola partecipazione, peraltro significativa ai fini in esame, ad un unico reato fine (del resto già di per sé astrattamente in grado, secondo la giurisprudenza di legittimità, di fondare, a certe condizioni, l'adesione ad un sodalizio criminale), bensì su plurimi dati, costituiti anche da numerose indicazioni, desunte dai giudici di entrambe le sentenze da frequenti conversazioni citate, circa la emersione di condotte partecipative rilevanti ai fini in esame, ancorchè non

conclusesi con la consumazione di traffici di droga. Laddove peraltro occorre al riguardo sottolineare come l'intervenuto giudicato non impedisce di valorizzare, per la configurazione di altri reati, condotte oggetto dell'accertamento assolutorio. In proposito occorre ricordare come questa Corte abbia più volte evidenziato che l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta, in altri termini, di considerare lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/02/1996, Fachini, Rv. 203765; n. 41003 del 2013 Rv. 257239). Tale principio, che legittima la valutazione del fatto storico - pertinente a reato per il quale sia intervenuta definitiva sentenza assolutoria - ai fini della prova di un reato diverso, trova applicazione anche nel caso – come quello di specie - in cui le circostanze di fatto da valutare siano emerse nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, dep. 29/07/2008, Biscarini, Rv. 241351; da ultimo Sez. 1, n. 37349 del 06/05/2014 Rv. 261121 – 01 Catena).

Va aggiunto altresì che il quadro probatorio e motivazionale a carico comprende inoltre anche le indicazioni offerte al riguardo dall'Aliaj.

35. Riguardo al quarto motivo, relativo alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 del capo M2), esso è fondato, a fronte della mancata risposta rispetto al gravame in tal senso dedotto in apposita memoria difensiva, come anche citata nella sentenza impugnata. Con conseguente annullamento della sentenza predetta limitatamente alla suindicata questione e a quelle connesse eventualmente e rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia.

36. Il quinto motivo, sulla mancata concessione delle generiche, è manifestamente infondato. Seppur all'interno di un paragrafo (pag. 265) formulato quale risposta alla analoga richiesta proposta per più imputati, i giudici hanno spiegato la mancata concessione delle attenuanti alla luce di ragionevoli criteri, che appaiono riconducibili specificamente anche alla posizione del ricorrente, quali la gravità dei fatti, con particolare riferimento a coloro, come l'imputato, che hanno fatto parte del sodalizio criminale in contestatazione, così da aver contribuito alla diffusività dell'attività di spaccio, con danni alla salute pubblica. Ed hanno altresì, in tale quadro, escluso la rilevanza di profili soggettivi pur rivendicati, tra cui deve ritenersi, quanto al ricorrente, lo stato di incensuratezza, così da concludere, espressamente, per l'impossibilità che essi possano stravolgere quella che invece è stata

esplicitamente definita una equilibrata valutazione di tutte le emergenze processuali.

37. Anche il sesto motivo, sulla eccessività della pena, è manifestamente infondato, sia a fronte di un motivo di gravame alquanto generico sul punto, sia perché i giudici, nell'illustrare la gravità delle condotte per escludere, come sopra evidenziato, l'applicabilità delle attenuanti generiche, nel ribadire anche, espressamente, il riconoscimento di una intervenuta equilibrata valutazione dei dati processuali da parte del tribunale, hanno in tal modo spiegato anche la conferma del trattamento sanzionatorio stabilito per l'imputato. Tale ricostruzione invero, si impone sia alla luce del principio per il quale, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto argomentativo non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza (ovvero, quindi, del provvedimento in concreto impugnato) ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), sia perché, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili, per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378). Inoltre, considerato il trattamento sanzionatorio inflitto, pari a 11 anni e mesi sei per la più grave condotta di partecipazione all'associazione, con pena finale di anni 12 per l'aumento per la continuazione per il reato satellite riconosciuto, a fronte della già citata, espressa dichiarazione, con riguardo al quadro sanzionatorio, di una equilibrata valutazione dei dati emergenti, trova applicazione anche l'ulteriore principio per cui, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Invero, al riguardo si è anche precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal

testo della sentenza nel suo complesso argomentativo – come nel caso di specie alla luce di quanto sinora esposto - e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949 – 01 Rignanese).

38. Riguardo al primo motivo dedotto da Di Luigi Valentina, riguardante, in sintesi, le medesime questioni sollevate da altri coimputati, a partire dal Duraj Artan, e già sopra riportate, inerenti le decisioni sulla acquisizione delle dichiarazioni di Aliaj Emiliano, e sulla mancata acquisizione del supporto fonico allegato alla dichiarazione resa da quest'ultimo dinnanzi ad un notaio, è sufficiente rilevarne rispetto alle singole censure, l'inammissibilità, alla luce delle considerazioni già in precedenza formulate al riguardo, cui si rinvia.

39. Quanto al secondo motivo, inerente la nullità della sentenza per nullità della fase di discussione ex art. 178 co. proc. pen., esso è inammissibile, per le ragioni già esposte in ordine alla medesima censura proposta da altri coimputati e cui si rinvia.

40. Quanto al terzo motivo, circa il vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità, in ordine alla dichiarazioni di responsabilità dell'imputata in relazione ai capi a) e p), preliminarmente si osserva che appare generica la censura sulla mancata illustrazione della organizzazione criminale, siccome priva sul punto di puntuali critiche a specifici passaggi motivazionali, a fronte di una chiara motivazione in tal senso emergente dalle due sentenze di condanna succedutesi (cfr. da ultimo in ordine alla rilevanza motivazionale della cd. "doppia conforme" Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 – 01); a partire dalla prima (cfr. pag. 287 e ss.). In proposito, i giudici di merito hanno evidenziato, alla luce del complesso compendio probatorio disponibile, articolato non solo nella captazione di dialoghi ma anche in sequestri e arresti e prove dichiarative, in particolare quelle, estremamente significative, dell'Aliaj, nonché costituito anche dalla valorizzazione, in chiave associativa, dei reati scopo, come il sodalizio assuma carattere verticistico con a capo il Bushi, cui si ricollegano plurimi ruoli ben delineati, rimandanti sia ad altri soggetti, anche essi aventi funzioni apicali, sia ad altri coimputati con ruoli sussidiari di esecuzione di quanto pianificato. In tale quadro generale, si è posta in evidenza, in particolare, la funzione di direzione e coordinamento svolta prima dal Bushi e poi dall'Aliaj, la collaborazione assicurata da vari soggetti per il trasporto costante e continuativo della droga dall'Albania, la distribuzione al dettaglio della droga, la riscossione dai clienti del denaro, le relazioni con altri soggetti di livello criminale inferiore, come mediatori e spacciatori, per

concludere nel senso della esistenza di una definita struttura organizzativa, per la quale la direzione e coordinamento delle attività da soggetti di vertice, le modalità di esecuzione consolidate, la predisposizione di telefoni cellulari con mutamento costante delle utenze, la elaborazione di una "scheda di lavoro" quale strumento contabile aggiornato dalla Di Luigi, l'utilizzo di linguaggi convenzionali, il riferimento a luoghi e persone note, la preoccupazione per l'arresto di membri del gruppo, la scelta degli avvocati di cui avvalersi per i medesimi, sono perspicuamente indicati come elementi sintomatici dell'organizzazione stabile, dell'unità comune di intenti e della forte solidarietà tra i consociati.

Quanto alla responsabilità della ricorrente, infondata è la ritenuta esclusione del ruolo partecipativo della stessa nella associazione, a fronte delle ampie considerazioni al riguardo svolte dai giudici di merito. Laddove la corte di appello ha congruamente evidenziato come sia stato dimostrato che la stessa svolgesse il ruolo di cassiera, curando gli interessi del gruppo con piena consapevolezza, alla luce del richiamo alle dichiarazioni dell'Aliaj Emiliano circa il ruolo svolto dalla donna, come riscontrato dal rinvenimento, presso la stessa, di una agenda recante chiare annotazioni contabili pure illustrate dall'Aliaj, nonché in ragione di numerose intercettazioni citate nelle due sentenze, descrittive della attiva compartecipazione e consapevolezza associativa della ricorrente. Desumibili anche dall'esercitato controllo, da parte della stessa, assicurato pure per conto del marito, dei sodali e della corrispondenza tra quantità di droga gestita e denaro consegnato, e dalla distribuzione, da parte della ricorrente, del danaro necessario per ciascuno dei sodali; trattandosi, peraltro, di una donna non svolgente, alla luce di quanto evidenziato in sentenza, alcuna attività lavorativa cui poter ricondurre il denaro rinvenuto presso la stessa. Coerentemente con tale impostazione, consegue sia l'infondatezza di ogni ipotesi di favoreggiamento - correttamente esclusa del resto, in diritto, dalla corte di appello - sia, per logica conseguenza, la esclusione di ogni ipotesi di connivenza.

Manifestamente infondata è altresì l'affermazione per cui la mancata realizzazione di reati fine escluderebbe la partecipazione al sodalizio, sia per la dimostrata consumazione, consapevole, del reato di cui al capo p) – alla luce delle congrue motivazioni della sentenza di primo grado, puntualmente richiamate in quella impugnata e ribadite attraverso una coerente lettura di conversazioni citate e la valorizzazione tanto delle reazioni della ricorrente correlate all'arresto dei coimputati Zenjeli, Fatjon e Braka Petro tanto della gestione del denaro da consegnare al Lauka Fatjion -, sia perché la partecipazione ad un sodalizio criminoso non implica la necessaria commissione di reati fine, atteso che nell'ipotesi in cui si sia a conoscenza dell'esistenza del

sodalizio e si abbia consapevolezza di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, si risponde del reato associativo anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 26724 del 04/03/2015 Rv. 264498 – 01).

Quanto poi, al rilievo per cui i giudici avrebbero dovuto acquisire la documentazione tardivamente presentata in primo grado, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., va premesso che l'art. 603 c.p.p., in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, prevede tre ipotesi:

- la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (ex plurimis Cass. 3348/2003 riv 227494);

- l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p., comma 1 e l'art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis. Consegue che nel caso previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 2, il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (ex plurimis Cass. 8382/2008 riv 239341);

- l'assunzione disposta d'ufficio: prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se se il giudice "la ritiene assolutamente necessaria", quale è il caso in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova.

La diversità delle tipologie previste in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello, si rinviene anche sul piano della motivazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della

pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. 15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603 comma 2 cod. proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016 Rv. 268657 - 01 F).

Nel caso in esame, posto che non si rappresenta la mancata risposta ad una richiesta di rinnovazione mediante acquisizione documentale - tanto che si cita l'atto di appello semplicemente nella parte in cui si evidenzia la mancata verifica, da parte degli investigatori, del libretto postale sequestrato all'im putata e su cui sarebbero pervenuti solo redditi leciti -, e piuttosto si paventa un dovere di acquisizione d'ufficio, è evidente come non possa ricorrere la fattispecie invocata ex art. 603 comma 1 cod. proc. pen. Ma, al più, quella di cui al terzo comma del medesimo articolo, che tuttavia presuppone che il giudice acquisisca la prova se "la ritiene assolutamente necessaria", quale è il caso in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova. Circostanza, quest'ultima, né rappresentata né in alcun modo desumibile. A fronte comunque e in ogni caso, della piena congruità della esclusione di ogni utilità dei documenti indicati dalla difesa, siccome ritenuti inadeguati a superare la granitica prova della compartecipazione associativa della ricorrente.

41. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Ribadito che con apposito paragrafo riportato a pagina 265 della sentenza impugnata, per escludere la concessione delle attenuanti generiche la corte di appello ha formulato valide considerazioni, in via preliminare valevoli per i partecipi nel reato associativo e incentrate sulla gravità dei fatti, con riferimento al contributo strumentale per assicurare rilevanti traffici, va nel contempo osservato che con riferimento espresso alla ricorrente la medesima corte ha poi proceduto alla contestuale esclusione della rilevanza, per la questione di specie, del profilo, alla stessa pertinente, costituito dalla relativa condizione familiare, quale madre di due figli, considerato comunque non in grado di alterare l'intervenuta valutazione della tematica. Cosicchè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione oltre ad avere valorizzato un dato quale la gravità dell'apporto fornito ai reati contestati, a partire da quello associativo, idoneo a fondare il contestato diniego delle generiche, senza necessariamente dovere considerare tutti i profili prospettati dal difensore, nel caso di specie ha anche tenuto conto di dati personali invocati dalla difesa medesima, quale la situazione familiare della ricorrente.

42. Riguardo a Guri Hakik, il primo motivo è inammissibile. Da una parte, la corte ha ben illustrato come la conversazione del 23 luglio, citata assieme a fonti dichiarative a supporto del reato contestato, non possa integrare un mero acquisto di gruppo, laddove, piuttosto, si è adeguatamente osservato come, in ogni caso, l'utilizzo della droga con amici, come rappresentato dalla difesa nella sua ricostruzione di appello alternativa, implicando una cessione a loro beneficio, costituirebbe comunque una fattispecie illecita, riconducibile alla contestata detenzione a fini di spaccio. Nessuna discrasia poi, emerge nel richiamo alla conversazione del 23 luglio intercorsa tra l'imputato e il Marchegiani, posto che il fatto di cui al capo e), ascritto separatamente al Guki, è dipeso da un arresto in flagranza, mentre i fatti di cui al capo g) si ricollegano ad un ragionamento probatorio richiamante, tra le altre, la conversazione tra il Guki e Marchegiani del 23 luglio in uno con la valorizzazione di talune testimonianze sullo spaccio cui era aduso il ricorrente, così da dovere detenere droga a tali fini. In altri termini, i giudici hanno ben rilevato le differenze tra i capi di imputazione, e in particolare che per il capo e) rileva innanzitutto un intervenuto arresto in flagranza, mentre con riguardo ai fatti di cui al capo g) la droga e' ceduta attraverso Marchegiani a Paolini e dunque non può coincidere con quella ritrovata nei confronti del Guri, in flagranza. Del resto nulla, sul piano logico o giuridico, impedisce che un medesimo elemento possa essere valorizzato, secondo criteri di coerenza e ragionevolezza, per spiegare fatti diversi.

43. Quanto al secondo motivo, a fronte di espressa richiesta di riduzione pena e di generiche, non si rinviene alcuna risposta, per cui il motivo appare fondato. Con conseguente rilevabilità d'ufficio della intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorente al capo g) e qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, commesso dal maggio 2011 sino al mese di luglio 2013 e, quindi, con intervenuta maturazione della prescrizione per i fatti commessi sino alla data del 6 giugno 2013, a fronte del decorso del periodo di prescrizione massima e della sospensione dei termini di prescrizione, comprensiva anche dei rinvii disposti in questo giudizio di legittimità per impedimento di taluni difensori, pari complessivamente a 492 giorni. Con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Guri Hakik limitatamente ai fatti di cui al capo g) commessi sino al 6 giugno 2013 per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e con annullamento della stessa limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla applicabilità delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia.

44. Quanto al primo motivo dedotto da Chiras Alina, inerente vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla condanna per il capo k), per mancata illustrazione delle ragioni per cui, dalle intercettazioni, emergerebbe la dimostrazione della responsabilità della ricorrente, con contestazione altresì del giudizio di attendibilità della sig.ra Pasqualini, le cui dichiarazioni non troverebbero conferma nelle intercettazioni relative alla ricorrente ed al Palmisio, e con insufficienza, per la predetta Pasqualini, di un giudizio di attendibilità globale, in quanto sarebbe stato necessario estenderlo in maniera specifica alle precise dichiarazioni eteroaccusatorie mosse dalla stessa nei confronti della ricorrente, esso risulta inammissibile, trattandosi di critiche volte a proporre una rivalutazione personale degli elementi disponibili, e inidonee a scalfire l'ordito motivazionale. Invero, la ricostruzione dei fatti di cui alla motivazione emergente dalle due conformi sentenze di condanna (a partire da pag. 95 della prima sentenza) è puntuale ed articolata: già i primi giudici hanno evidenziato come emerga l'acquisizione, da parte della medesima ricorrente, di droga finalizzata alla cessione, nel quadro di rapporti con il Palmisio – cui è legata sentimentalmente –, descritti alla luce di richiamate intercettazioni e definibili in termini di chiara collaborazione con il Palmisio per traffici di droga, oltre che in termini di autonoma gestione di propri affari illeciti del medesimo tipo. Tale quadro, ha trovato coerente conferma da parte dei giudici di appello, che hanno condiviso le valutazioni di primo grado in ordine alle intercettazioni - la cui corretta interpretazione è anche coerentemente sottolineata alla luce delle investigazioni e degli arresti e sequestri effettuati -, ai fini del giudizio di responsabilità, oltre ad avere congruamente affermato la validità e attendibilità della Pasqualini, richiamando sul punto le valutazioni di primo grado di cui alle pagine 47 e 48 della corrispondente sentenza. Profilo quest'ultimo già rilevato come adeguatamente illustrato dai giudici di merito, in occasione dell'esame di precedenti ricorsi al riguardo, cui si rinvia.

Non risulta quindi in alcun modo incrinata la validità di tale motivazione attraverso le censure proposte, essenzialmente assertive circa la mancata illustrazione delle ragioni della condanna come anche della assenza di elementi dimostrativi della responsabilità, oltre che della attendibilità della Pasqualini, denunziando in tal modo anche l'assenza di un reale confronto con gli argomenti d'accusa, trasmodante in un difetto di specificità estrinseca prima ancora che intrinseca. Va in proposito ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel

fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

45. Il secondo motivo proposto, riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Contestandosi la circostanza per cui la la corte, quanto al diniego delle attenuanti generiche, si sarebbe limitata a valorizzare la gravità dei fatti, quale elemento già considerato per la determinazione della pena e di cui si contesta la sussistenza, trattandosi di condotte rientranti nella fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90. Inoltre sarebbe enfatizzato lo stretto rapporto con il Palmisio, siccome discendente dal legame affettivo tra i due, e vi sarebbe stata la mancata considerazione della incensuratezza, della giovane età e del ruolo marginale pur riconosciuto. Mancherebbe altresì la motivazione per la pena base, stabilita al di sopra del minimo edittale, nonostante l'esiguità ed episodicità delle cessioni.

Si tratta di censure inammissibili innanzitutto per la novità della critica, inerente le generiche negate e il trattamento sanzionatorio, non rinvenibili nell'atto di appello. Ad ogni modo, va innanzitutto ricordato che nulla osta in via generale che uno stesso elemento sia valutato sotto diversi profili o prospettive. Tanto è confermato dal rilievo per cui il principio di cui al noto brocardo *ne bis in idem,* inteso in senso sostanziale, importa il divieto di valutare due volte lo stesso elemento di fatto in relazione al medesimo schema normativo, o in relazione a schemi che si ricomprendano, mentre non può ritenersi operante nel caso in cui lo stesso fatto assuma rilievo come presupposto o elemento costitutivo di un certo reato, e come circostanza d'un reato concorrente (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 2125 del 15/12/1964 (dep. 25/02/1965) Rv. 099387 - 01). Il portato di quanto sopra affermato si rinviene anche in tema di determinazione della pena e delle attenuanti, laddove questa corte ha precisato che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità a delinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - n. 17054 del 13/12/2018 (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378).

Quanto al contenuto della motivazione a supporto della confermata pena e della esclusione delle attenuanti generiche, va osservato che la corte ha congruamente valorizzato la non episodicità della attività di spaccio al minuto della ricorrente e la condivisione di intenti con il Palmisio, di cui le sentenze

descrivono un importante ruolo di trafficcante, ed è su tale base che si negano, in maniera che appare immune da manifesti vizi logici, le citate attenuanti e si dichiara congrua la pena finale applicata. Senza che, invero, la riconosciuta marginalità del ruolo, già valutata per il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 del DPR 309/90, possa ostare a tale articolata argomentazione. Del resto, a fronte di una pena finale pari a anni uno e mesi sei di reclusione, va anche ricordato che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Rv. 265283 - 01 Scaramozzino).

46. Riguardo al primo motivo dedotto da Braka Ervis, inerente vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla condanna per il capo u2), per cui a fronte di precise censure, proposte in relazione a singole deposizioni testimoniali dei ritenuti acquirenti, la corte di appello avrebbe esaminato solo le dichiarazioni di due testi, Galiffa e Barone, e non quelle di altri testimoni, ed avrebbe affermato, con motivazione carente, che a prescindere dalle singole deposizioni, un guidizio complessivo e globale delle risultanze istruttorie consentirebbe di ritenere provata l'attività di spaccio, esso è manifestamente destituito di fondamento. La corte, diversamente da quanto afferma la difesa, oltre a evidenziare le conferme emergenti dalle intercettazioni e anche dal rinvenimento di sostanza stupefacente (un grammo di droga in possesso di Braka Petro), richiama e condivide l'analitica esposizione di plurimi testi operata dal tribunale, confutando le ricostruzioni difensive, di cui ha evidenziato la lontananza dalle obiettive evidenze processuali. Nel quadro di tale completa attestazione di sussistenza di elementi di prova, a carico del ricorrente e dello stesso fratello Braka Petro, che operava in stretta contiguità e collaborazione con il primo, e quindi di generale confutazione delle letture dei testi elaborate con atto di appello, la corte ha solo espressamente esemplificato le proprie considerazioni critiche rispetto agli assunti difensivi, esaminando espressamente in questa prospettiva esemplificatrice sul punto, la validità accusatoria della testimonianza del teste Barone e del teste Galiffa. Quanto ai criteri di valutazione delle testimonianze, la corte non ha inteso effettuare un giudizio "complessivo" ma, anzi, ha valorizzato il richiamo a dichiarazioni testimoniali come illustrate dal tribunale in uno con intercettazioni e ha solo spiegato, correttamente e senza vizi, come l'approccio valutativo, al contrario di quanto interpretato dalla difesa, non possa essere generalizzante né strettamente legato ad una assoluta coincidenza di dichiarazioni investigative e

dibattimentali, ma debba tenere conto della specificità e delle caratteristiche complesse di ogni testimonianza, potendosi poi, e nel quadro di tale impostazione, tenere conto del complessivo unitario convergere verso un dato risultato, nel caso di specie l'attività di spaccio dei fratelli Brako, delle testimonianze raccolte. Rispetto a tale congrua motivazione, in ordine ai criteri di valutazione degli elementi emersi e alla specifica considerazione dei medesimi, le censure proposte sono non solo distanti dal reale contenuto degli argomenti che si vorrebbe criticare, ma altresì generiche nella parte in cui rivendicano, indistintamente, testimonianze favorevoli. Così incorrendo nella violazione di due principi: quello per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249); e quello secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02).

47. Il secondo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di dosimetria della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Ciò perché sarebbe insufficiente l'affermazione secondo la quale la continuità degli episodi di spaccio non consentirebbe una diversa determinazione della pena mentre, quanto al diniego delle generiche, la gravità dei fatti e la loro continuità sarebbero stati già valorizzati per la scelta della pena base e per l'aumento per la continuazione, oltre a essere incompatibile, la predetta gravità, con la riconosciuta fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. Inoltre, ai fini delle predette attenuanti non sarebbero stati considerati la marginalità della condotta e il corretto atteggiamento processuale, sempre presente. Si tratta di motivo inammissibile a fronte di una motivazione che fonda il diniego delle attenuanti generiche sui numerosi episodi di spaccio sintomatici della disinvoltura degli imputati di tali

episodi (peraltro gravati da precedenti penali) nel traffico degli stupefacenti e della capacità di inserimento stabile nei canali di approvvigionamento della droga, peraltro corrispondente a cocaina. A fronte di tali rilievi, che come già in precedenza osservato, per la loro adeguatezza a fini motivazionali non impongono l'esame di ogni altra circostanza prospettata dalla difesa, è evidente che il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 non può automaticamente sancire la necessaria applicazione delle attenuanti generiche, alla luce dei relativi possibili parametri di determinazione. In proposito, occorre rammentare che le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: per esse il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall'articolo 62 c.p. e secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria il giudice deve attenersi ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. Cosicchè, le citate attenuanti possono riguardare la gravità oggettiva del reato, la colpevolezza o la capacità a delinquere e quindi possono essere sia oggettive che soggettive. Viene allora in evidenza di per sé come nel caso di specie, pur a fronte di condotte ritenute obiettivamente di lieve entità, il richiamo a profili soggettivi di capacità delinquenziale non si pone in contrasto con quest'ultima valutazione e rientra tra i parametri tipici di riferimento per l'accertamento della applicabilità o meno delle attenuanti in parola. Non osta poi, ai fini della motivazione della pena applicata, il riferimento, coerente nonché adeguato a fini motivazionali, ai medesimi dati valorizzati per la esclusione delle attenuanti suindicate, dovendosi ribadire il principio per cui, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle attenuanti generiche, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , n. 17054 del 13/12/2018 (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 03 M).

48. Quanto al ricorso proposto da Braka Petro, il motivo è inammissibile alla luce delle considerazioni immediatamente sopra formulate in rapporto al ricorso del fratello Braka Ervis (e cui si rinvia), e inerenti la coerenza e congruità della motivazione a supporto del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dei due fratelli Braka, alla luce anche della stretta contiguità d'azione. Tanto più a fronte della estrema genericità e assertività del motivo proposto.

49. Quanto al ricorso proposto da Petrj Dorian, secondo il quale la corte, in punto di pena avrebbe confermato la decisione dei primi giudici, senza alcuna motivazione, e sarebbe incorsa in valutazioni contraddittorie rispetto alla prima

sentenza oltre che in inammissibili duplicazioni di giudizio rispetto allo stesso dato, senza peraltro avere tenuto conto della giovane età, della marginalità della condotta, della confessione avvenuta e della condizione di tossicodipendente, esso è manifestamente infondato. Va osservato che con la sentenza di primo grado i giudici hanno rilevato condotte di acquisto di cocaina finalizzate alla cessione per terzi, l'ammissione circa il ritiro di droga per conto del Nanushi presso il Bushi e l'ammissione della condotta di cessione confermata dal cessionario La Manna, così delineando sia la figura di un soggetto subalterno mosso dalla necessità di reperire anche per sé la propria dose di droga, così da condurre alla rilevazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 la droga, sia il ruolo di collaboratore del Nanushi, anche con funzioni di corriere e addetto al ritiro del denaro, con citazione, al riguardo, di conversazioni riportate per la disamina della posizione del Nanushi, che trovano peraltro conferma nelle dichiarazioni dell' Aliaj. La corte di appello ha ribadito la predetta motivazione, valorizzando l'intensità del dolo che scaturisce dalla continuità di azione svolta con il Nanushi, e sottolineando altresì tale continuità di condotta illecita, per spiegare l'esclusione delle attenuanti generiche nonché il trattamento sanzionatorio.

Si tratta di motivazioni congrue e coerenti, rispetto alle quali, analogamente a quanto già sopra osservato per simili censure proposte nell'interesse di Braka Ervis, la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, giustificata con l'assunto ruolo subalterno al Nanushi, non contrasta con l'esclusione delle attenuanti generiche effettuata considerando il diverso profilo, soggettivo, della intensità del dolo, correlata alla continuità d'azione svolta. Né osta sul piano del trattamento sanzionatorio il richiamo ai medesimi aspetti considerati nel valutare le attenuanti generiche. Quanto all'asserito contrasto delle sueposte valutazioni, in punto di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, con lo stato di tossicodipendenza, si tratta di una prospettazione illogica, laddove non tiene conto di come l'intensità del dolo sia stata valutata a fronte di una continuità e quindi disinvoltura e disponibilità nel collaborare con il Nanushi, la quale ampiamente supera, sul piano della valutazione dell'elemento soggettivo, il rilevato motivo sottostante all'azione dell'imputato, peraltro presente in via non esclusiva ma aggiuntiva. L'adeguatazza infine, dei ragionamenti svolti, non impone, come già in altri casi sottolineato, la valutazione di altri dati proposti dal ricorrente per la valutazione delle attenuanti.

Peraltro va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non

contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Quanto alla pena, emerge inoltre come nel caso in esame i giudici abbiano applicato l'insegnamento delle Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

50. Il primo motivo proposto da Nanushi Edvaldo è manifestamente infondato. Come già emerge dalla prima decisione, la condotta del ricorrente, dedito all'acquisto di droga per la successiva cessione, trova fondamento in testimonianze - espressamente citate dai primi giudici -, intercettazioni e dichiarazioni confessorie dell'imputato; emerge un soggetto di rilievo nello spaccio, spregiudicato tanto da ricorrere persino a minacce per recuperare i propri crediti da illeciti, dotato al riguardo di professionalità ed abitualità esplicate in un ampio lasso temporale e per quantitativi non esigui, alla luce delle sue stesse ammissioni, come confermato da fonti di prova tra loro convergenti. Tale quadro trova piena conferma nella sentenza impugnata, con cui peraltro, coerentemente, è stato osservato come la confessione prestata, né completa né immediata (bensì intervenuta a fronte di fatti ormai acclarati, così da escludere anche ogni resipiscenza), non possa incidere sull'esclusione della applicazione del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90. In tale contesto, assume coerenza e linearità l'esclusione delle attenuanati generiche e la motivazione della pena applicata, elaborate valorizzando la professionalità e spegiudicatezza dell'uomo, non estraneo al ricorso a minacce, la quotidianeità dell'azione ed i quantitativi, non esigui, alfine trattati. Come confermato dall'imputato ma ricavato già da intercettazioni.

Rispetto ad una così articolata motivazione, emergente dalle due conformi sentenze, peraltro coerente in ordine alla esclusione dell'invocata ipotesi di tenuità siccome condotta attraverso una complessiva valutazione dei mezzi, modalità, circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266589 - 01), le censure proposte appaiono del tutto aliene da un pieno confronto con le ragioni esposte dai giudici, come tali assertive e parziali. Né alcun ostacolo alle suesposte

riflessioni, chiare e rigorose nei relativi accertamenti, consegue alla assenza di sequestri, tanto più a fronte di chiare ammissioni del ricorrente, come del suo collaboratore. Cosicchè neppure è dato configurare un caso di esclusiva "droga parlata", laddove, in ogni caso, l'elaborazione di una completa e organica motivazione supera ogni necessità di sequestro (cfr. al riguardo Sez. 6, Sentenza n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01).

51. Anche il secondo motivo è inammissibile, sia alla luce del già riportato principio per cui, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle attenuanti generiche, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , n. 17054 del 13/12/2018 (dep. 18/04/2019) Rv. 275904 - 03), sia perché nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti - come nel caso di specie - rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Rv. 259899 - 01).

52. Il primo motivo proposto nell'interesse di Al Mouhajir Youness è inammissibile. Inannazitutto per carenza di specificità intrinseca, non essendo in alcun modo illustrate le ragioni di quanto sostenuto. Al riguardo, va ribadito che nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Tanto si impone a fronte di una motivazione emergente dalle due sentenze che delinea i fatti contestati sulla base di intercettazioni e dichiarazioni dell'Aliaj, oltre che di talune testimonianze sulle cessioni, emergendo, tra l'altro, dalle stesse conversazioni captate, un quadro di continue chiamate verso i fornitori e continue sollecitazioni di pagamento di questi ultimi, oltre che anche espressi riferimenti alla necessità di cedere la merce al fine di potere pagare il fornitore, Bushi, incompatibili con un uso meramente personale; tanto più che i primi

giudici hanno anche evidenziato come il ricorrente non abbia mai allegato di essere tossicodipendnete ovvero abituale assuntore di stupefacenti.

53. Anche il secondo motivo dedotto è inammissibile, per carenza di specificità estrinseca, non essendosi confrontato il ricorrente con l'articolata motivazione a supporto del diniego delle attenunati generiche,, come anche del trattamento sanzionatorio, articolata nella evidenziazione della condotta del ricorrente come tutt'altro che occasionale, tanto da farlo divenire un preciso punto di riferimento dei tossicodipendnenti nella piazza ascolana, e nella indicazione di una personalità adusa al crimine, alla luce dei precedenti penali.

54. Il primo motivo proposto dal Berisha è inammissibile per carenza di specificità. Il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione impugnata, limitandosi a sostenere genericamente che non vi sarebbero prove dei reati ascrittigli, senza in alcun modo individuare e illustrare le ragioni che inficierebbero il percorso motivazionale, altresì specificando i passaggi logico giuridici in tal modo deficitari ed indicando peraltro, per ciascuno di essi, il vizio che lo connoterebbe. In proposito, va ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Quanto ai vizi di motivazione dedotti, posta la sussitenza, alla luce delle due conformi sentenze, di una articolata motivazione, tutt'altro che mancante, l'insufficienza dei richiamo, in rubrica del motivo proposto, alla illogicità e carenza motivazionale, cui non fa seguito, come sopra evidenziato, una migliore e analitica specificazione dei predetti vizi, è del tutto inadeguato, atteso che la denunzia cumulativa, promiscua, della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile,

ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.

I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

Del tutto assente è infine la puntuale esplicita illustrazione dell' invocato vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

55. Alla luce di quanto ossservato in relazione al primo motivo anche il secondo è inammissibile. A-specifica è la censura che ricava un vizio di illogicità in ragione del diniego delle attenuanti generiche e della pena sospesa in uno con la esclusione della recidiva. Per mancanza della illustrazione delle ragioni fondanti una tale affermazione, a fronte di diversi e distinti istituti giuridici rispetto ai quali si vuole dedurre il vizio indicato.

56. Il terzo motivo è inammissibile. Occorre premettere che nel caso delle misure di sicurezza l'accertamento della pericolosità è proiettato nel futuro e non può mai prescindere da una valutazione di concretezza ed attualità come più volte rimarcato anche dalla Corte Costituzionale.

Quanto ai criteri di accertamento, facendosi riferimento all'art. 203 c.p., comma 2, che stabilisce che "la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p." consegue che l'accertamento della pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati (cfr. Sez. 1, n. 24725 del 27/05/2008 Cc. (dep. 18/06/2008) Rv. 240808 - 01), deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo e tali criteri visti in tal modo in chiave prognostica assumono un significato diverso che prescinde da qualsiasi valutazione in chiave retribuiva (cfr. Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013 Ud.

(dep. 10/07/2013) Rv. 256900 - 01). Si è ulterirmente al riguardo precisato che in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione. In linea con tale impostazione i giudici, riportandosi alle medesime considerazioni poco prima svolte per negare le attenuanti generiche e il beneficio della pena sospesa, hanno valorizzato, ai fini della pericolosità sociale individuata nel confermare la diposta espulsione dallo Stato, le modalità d'azione con riguardo alla reiterazione della condotta nonché la capacità del reo a delinquere, in rapporto ai traffici di froga, oltre ad avere premesso, alla luce di una considerazione complessiva della sentenza, la benevolenza della concessione del 5 comma dell'art 73 DPR 309/90. Facendo quindi corretta applicazione dei criteri di determinazione del predetto concetto, senza che a ciò osti l'ulteriore precisazione per cui la pericolosità sociale andrà rivalutata al momento della esecuzione della pena. Ed in assenza di altre allegazioni specifiche proposte dall'interessato sul punto.

57. Il primo motivo dedotto da Hoxha Shpendi, in ordine alla insussistenza di un sodalizio criminoso, è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni al riguardo già svolte, in relazione al terzo motivo dedotto da Di Luigi Valentina, circa l'avvenuta elaborazione, attraverso le due sentenze di condanna, di una motivazione congrua e immune da vizi, cui si rinvia, dimostrativa dell'esistenza dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90.

58. Anche il secondo motivo è inammissibile. I giudici di appello hanno espressamente confutato le censure difensive, osservando come le iniziative del ricorrente, dirette ad ottenere l'attivazione del Bushi perché intimi ai fornitori di raggiungerlo sul luogo dell'appuntamento, ovvero ad avere da Emiliano Aljai l'utenza del Bushi medesimo, sono espressive di una chiara conoscenza delle articolazioni, di tipo verticistico, del sodalizio e delle dinamiche interne del medesimo, oltre che della volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminale. Ricostruzione, rispetto alla quale, appare significativo anche il dato della partecipazione dell'imputato ad attività di spaccio, nel quadro della suo gravitare all'interno della associazione stessa. Si tratta,

invero, di una motivazione del tutto ragionevole, e come tale immune da vizi manifesti, tanto più che appare altresì perspicuo il rilievo del collegio di appello, per cui ove l'imputato fosse stato un mero corriere, si sarebbe ben potuto limitare a ricevere, adeguandovisi, le sole direttive di Emiliano Aljai. Al riguardo, è utile rammentare che il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni; il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente, concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (cfr. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 - 01 Sanfilippo). Sempre con riguardo ai predetti vizi non va trascurato che essi devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2000). Rispetto alle argomentazioni illustrate dai giudici e alla luce dei criteri fondanti i vizi di motivazione come sopra sintetizzati, le censure difensive ribadiscono quanto già rappresentato in appello, ripoponendo una personale rivalutazione del fatto, come tale inammissibile. In proposito, si rammenta che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

59. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Duraj Artan con riguardo alle condotte di cui al capo e3) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del medesimo imputato limitatamente alla disposta espulsione dallo Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena alla corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di Duraj Artan. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Marchegiani Stefano con riguardo alle condotte di cui al capo l) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del medesimo imputato limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Marchegiani Stefano. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Zenjeli Sildi limitatamente alla qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 con riguardo alla condotta di cui al capo M2) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Zenjeli Sildi. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Guri Hakik con riguardo alle condotte di cui al capo g) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del medesimo imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla applicabilità delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Guri Hakik. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Hoxha Zana e Hoxha Agush limitatamente alla disposta espulsione dallo Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi di Hoxha Zana e Agush. Rigetta i ricorsi di Di Luigi Valentina e Palmisio Pietro che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Tosti Simone, Sorgi Fabio, Paolini Giovanni, Chiras Alina Dana, Al Mouhajir Youness, Nanushi Edvaldo, Braka Ervis, Braka Petro, Hoxha Shpendi, Pjetri Dorjan, Berisha Bekim, e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Duraj Artan con riguardo alle condotte di cui al capo e3) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei

confronti del medesimo imputato limitatamente alla disposta espulsione dallo Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena alla corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di Duraj Artan. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Marchegiani Stefano con riguardo alle condotte di cui al capo l) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del medesimo imputato limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Marchegiani Stefano. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Zenjeli Sildi limitatamente alla qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 con riguardo alla condotta di cui al capo M2) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Zenjeli Sildi. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Guri Hakik con riguardo alle condotte di cui al capo g) commesse fino al sei giugno 2013 per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti del medesimo imputato limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla applicabilità delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Guri Hakik. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Hoxha Zana e Hoxha Agush limitatamente alla disposta espulsione dallo Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi di Hoxha Zana e Agush. Rigetta i ricorsi di Di Luigi Valentina e Palmisio Pietro che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Tosti Simone, Sorgi Fabio, Paolini Giovanni, Chiras Alina Dana, Al Mouhajir Youness, Nanushi Edvaldo, Braka Ervis, Braka Petro, Hoxha Shpendi, Pjetri Dorjan, Berisha Bekim, e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Noviello

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 8 GIU 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ESPERTO
Luana Moriani